



POLCONV\_0606A\_2024-X460R-01

## POLIZZA COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità alla seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs n° 102/2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008
- D.M. n. 100.260 del 12.02.2007 (gestione polizze non agevolate)
- D.M. n. 12.939 del 13/10/2008 (applicazione della soglia di danno)
- D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche
- Regolamenti (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021
- P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015
- D.M. 162 del 12/01/2015
- D.M. 138401 del 22.03.2024 (cosiddetto Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura o PGRA 2024)
- D.M. Standard Value (di prossima emanazione)

Società		
Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa		
Via Carlo Poma, 42		
20129	MILANO	MI
Cod.fisc/P.IVA	04348610967	
di seguito indicato Società		

Contraente		
CO.DIVE. - SOC. COOP. AGRICOLA		
Viale del Lavoro, 52		
37135	VERONA	VR
Cod.fisc/P.IVA	03211070234	
di seguito indicato Contraente		


La **Società** prende atto che il **Contraente** sopra indicato ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal PGRA 2024, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

**UVA DA VINO N. UV/0606A/24/1/002195**

**ARBOREE ED ERBACEE N. AP/0606A/24/1/002196**

degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la scrivente Società nella presente **POLIZZA - COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del 21 marzo 2024 e scade alle ore 12.00 del 15 dicembre 2024.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dal distributore iscritto al Registro Unico degli Intermediari dell'IVASS e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.



## GLOSSARIO

- ASSICURATO:** Socio del contraente, persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- COMPAGNIA:** l'impresa di Assicurazione Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft Genossenschaft - Rappresentanza Italiana o sede secondaria italiana
- CONTRAENTE:** l'Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di Assicurazione, per conto dell'assicurato
- CONVALIDA:** Conferma apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza-collettiva.
- INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- INTERMEDIARIO o DISTRIBUTORE**
- ASSICURATIVO:** Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.
- NOTIFICA:** Comunicazione alla società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica o in altra forma prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: le generalità dell'assicurato, il prodotto, il valore assicurato, il comune di ubicazione del rischio, la franchigia, le avversità atmosferiche assicurate ed i quantitativi.
- ORGANISMO ASSOCIATIVO:** Il Consorzio di difesa o la cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude, con la Società di assicurazione, la Polizza Collettiva, rappresentativa della base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, socio dell'Organismo Associativo.
- PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA:** Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (o PGRA) viene emanato con apposito D.M. del M.I.P.A.A.F. e considerato vigente per l'anno in cui si stipula la polizza.
- POLIZZA COLLETTIVA:** Documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione.
- POLIZZA RIEPILOGATIVA:** Documento emesso dalla Società, e da quest'ultima sottoscritto unitamente al contraente, in conformità alla polizza collettiva, contenente il computo del premio dovuto dal contraente alla Compagnia sulla base dei Certificati di Assicurazione emessi e convalidati dal contraente.
- QUADRATURA PREMI E INDENNIZZI:** Corretta rilevazione dell'ammontare complessivo di premi ed indennizzi. Tale rilevazione definitiva verrà concordata tra il contraente e la Compagnia.
- SOCIETA':** L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. **SET INFORMATIVO:** composto da DIP Danni, DIP aggiuntivo danni e Condizioni Generali e speciali di Assicurazione (ed. Marzo 2024, comprensive di Glossario, Definizione delle Avversità Atmosferiche assicurabili).
2. **Appendice n°1 DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA (Ed. Marzo 2024), in base al PGRA 2024**
3. **Appendice n°2 PATTUZIONI GESTIONALI**
4. **Appendice n°3 PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
5. **Appendice n°4 PERIZIA D'APPELLO**
6. **Appendice n° 5 TARIFFE DI PREMIO**
7. **Appendice n° 6 PREZZI**
8. **Appendice n° 7 Regolamento IVASS n. 40 e 41**
9. **Appendice n° 8 Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Milano, 21 marzo 2024

**La Società**

ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA  
Sede Secondaria Italiana  
Via ...  
...  
*Caratteroni*

**Il Contraente**

*Condifesa Verona*  
**CODIVE**  
**Il Presidente**



## APPENDICE N.1 DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

A modifica – totale o parziale – e/o integrazione delle Condizioni d'Assicurazioni, tra la Società ed il Contraente si conviene quanto segue:

### a) GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza sulle differenti tipologie colturali delle specie vegetali, **la mancata resa quantitativa e/o qualitativa** (se prevista nelle Condizioni Speciali), a causa delle seguenti combinazioni di avversità:

- Catastrofali: Alluvione, Gelo/Brina, Siccità (solo se autorizzate dalla Direzione)
- Frequenza: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve

Solo qualora detti eventi siano previsti e regolati dal PGRA 2024 nonché normati nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione (Set Informativo) ed. 03/2024.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le coperture assicurative che la Società presterà per la Campagna estiva 2024 riguarderanno **esclusivamente polizze con soglia di danno superiore al 20% per comune/prodotto** aventi le seguenti combinazioni obbligatorie o **"Pacchetti di garanzie"**:

- Polizza "Tipo A" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "a" del PGRA 2024): insieme di tutte le avversità, catastrofali, di frequenza ed accessorie (vedasi allegato 1 punto 1.2)
- Polizza "Tipo B" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "b" del PGRA 2024): insieme delle avversità catastrofali combinate ad almeno una avversità di frequenza (vedasi allegato 1);
- Polizza "Tipo C" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "c" del PGRA 2024): con esclusivamente le avversità di frequenza, Grandine (sempre presente) combinata a vento forte ed eventualmente eccesso di pioggia ed eccesso di neve.
- Polizza "Tipo F" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "f" del PGRA 2024): polizze mono-rischio che coprono esclusivamente l'avversità grandine, solo se sottoscritte da "nuovi assicurati" intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate negli ultimi 5 anni.

### b) SOGLIA DI DANNO

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e riferita all'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di specie (oppure di occupazione del suolo per le coperture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata) di cui all'allegato 1, punto 1.1 del PGRA 2024, coltivata all'interno di un territorio comunale.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

### c) DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono per ogni singolo certificato di assicurazione, in modo differenziato per le singole avversità assicurate:

Per Grandine e Vento forte:	dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data di notifica;
Per la Siccità:	dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica;
Per l'avversità Eccesso di pioggia	dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo alla data di notifica;
Per le altre avversità:	dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo alla data di notifica.



#### d) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti già colpiti dalle avversità assicurate non possono essere oggetto di assicurazione.

##### A) Danni anterischio dichiarati:

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità (ovvero intendendosi per tali i danni stimabili come inferiori alla franchigia minima contrattualmente prevista), la Società può autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

*"L'Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da danni anterischio dovuti all'avversità ..... del ..... e che detto evento ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi successivi alla decorrenza della garanzia.*

*L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.*

*Nelle more il contratto è comunque operante."*

##### B) Danni anterischio non dichiarati:

Qualora il Perito accerti l'esistenza di danni dovuti ad eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni da eventi assicurati avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutte gli eventi, sia per quello degli eventi in anterischio in deduzione.

Le parti convengono che in caso di danni anterischio superiori al 10% non sarà corrisposto alcun indennizzo per gli eventi assicurati verificatisi successive alla decorrenza della garanzia.

##### C) Corresponsione del premio:

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

#### e) PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE


Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari

stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

#### f) FRANCHIGIE

##### ▪ SCONTI PER PASSAGGIO DI FRANCHIGIA

Franchigia	Sconto %
Da Fr 10 a Fr 15%	-15
Da Fr 10 a Fr 20%	-30
Da Fr 10 a Fr 30%	-40
Franchigia	Sconto %
Da Fr 15 a Fr 20	-15
Da Fr 15 a Fr 30	-30
Franchigia	Sconto %
Da Fr 20 a Fr 30	-15



## **g) CLAUSOLE PARTICOLARI PER PRODOTTI DIVERSI**

### **▪ PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO**

Per i prodotti mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione:

*“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il .....”.*

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20/07/2024.

## **h) DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI**

### **Art. 7 - Franchigia**

A parziale deroga dell'art. 7 - Franchigia, su autorizzazione Direzionale all'intermediario verrà accettata anche la franchigia minima del 20% limitatamente alle avversità Grandine e Vento forte di Cocomeri, Meloni, Insalate, Colture da Seme e Orticole, senpreché detta franchigia sia riportata sul certificato di assicurazione.

### **Art. 9 - Scoperto**

A parziale deroga dell'art. 9 - Scoperto verrà applicato esclusivamente uno scoperto del 10% nel caso di produzioni biologiche.

### **Art. 23 - Dati agrometeorologici**

Tra le Società fornitrici dei dati agrometeorologici di riferimento si intende inclusa anche la Società Radarmeteo s.r.l.

### **Art. 27 - Mandato del perito - Prodotto UVA DA VINO:**

A parziale deroga dell'art. 27 - Mandato del perito delle Condizioni Generali di Assicurazione, il sistema di liquidazione del prodotto uva da vino sarà per singola partita indipendentemente dalla destinazione del prodotto assicurato.

### **Art. 47 - Decorrenza e cessazione della Garanzia - prodotto UVA DA VINO**

A parziale deroga dell'art. 47 - Decorrenza e cessazione della garanzia, per l'avversità Eccesso di pioggia, sul prodotto UVA DA VINO la garanzia cessa i cinque giorni successivi alla data di apertura della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona di ubicazione del rischio assicurato.

### **Art. 53, 58, 63 e 67 - Quantitativi massimi assicurabili**

A parziale deroga degli articoli suddetti non verranno applicati i quantitativi massimi assicurabili ivi previsti, fermo restando che l'azienda agricola dovrà assicurare la sua resa media storica realmente ottenibile nell'esercizio.

### **Art. 81 - Danno di qualità: tabelle convenzionali (prodotto FRUTTA)**


A parziale deroga dell'art. 81 - Danno di qualità: tabelle convenzionali, per il prodotto FRUTTA si intende operativa la sola tabella A.

### **Colture irrigue**

Per colture irrigue sono da intendersi anche le colture la cui fonte di attingimenti sono pozzi privati collegati ad un sistema di distribuzione fisso, il cui funzionamento è stato regolarmente autorizzato dalle autorità competenti pagando anche il relativo canone

### **Prodotto Uva da Vino - Clausola disseccamento del rachide:**

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto senpreché non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.



**Appendice n. 2 - Pattuizioni amministrative - punto B)**

Eventuali accettazioni dei certificati da parte del Consorzio di difesa contraente potranno essere effettuate **entro 10 giorni dalla ricezione del certificato di assicurazione** debitamente sottoscritto da parte del Socio/Assicurato presso gli uffici consortili. In ogni caso la Compagnia trasmetterà su base settimanale le informazioni di dettaglio a mezzo file Excel di quanto recepito nei propri sistemi informatici al fine di agevolare la raccolta dati da parte del Consorzio di difesa Contraente che vorrà segnalare alla Compagnia l'eventuale mancata accettazione di soci/assicurati anche preventivamente a detto termine ove abbiano verificato delle criticità nell'accettazione del socio.

• **RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE**  
**Esclusivamente per polizze TIPOLOGIA C o F di frequenza:**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (\*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia

- sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 06 giugno 2024 per drupacee medio tardive comprese le albicocche;
- 13 giugno 2024 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive, uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro e tutte le albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

Milano, 21 marzo 2024

La Società

ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA  
Sede Secondaria Italiana  
Via ...  
...  
...  
...  
...  
...

Il Contraente

Condifesa Verona  
**CODIVE**  
: **Il Presidente**



## APPENDICE n° 2 PATTUZIONI GESTIONALI

### a) TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE E DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

I termini inderogabili di sottoscrizione dei certificati relativi a codesta Polizza Collettiva sono i seguenti:

- per l'uva da vino e la Frutta: come da PGRA 2024;
- per tutti gli altri prodotti: come da PGRA 2024.

### b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE


A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, riportando **gli eventi atmosferici posti in copertura tramite i pacchetti di garanzie** indicati dal precedente punto a) dell'appendice n.1 "Garanzie prestate" e comprende:

- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1, **fermo restando la dimostrazione da parte dell'Azienda Agricola della propria resa assicurata così come definita dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione ed in ottemperanza a quanto previsto dal PGRA 2024 e ad eventuali circolari MASAF di riferimento;**
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
- il tasso di tariffa applicato per ogni pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale (complessivo per l'insieme delle garanzie prestate);
- importo dei premi imponibili suddivisi per rami di bilancio;
- la franchigia applicata, lo scoperto, la soglia di danno per comune/prodotto ed il limite d'indennizzo;
- la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante;
- il sistema di allevamento con il relativo codice;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata integrativa per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata per il medesimo prodotto assicurato;
- L'indicazione della diversa destinazione d'uso dei "frutti pendenti" rispetto alla prassi del prodotto qualora comporti un aggravamento del rischio (es. destinazione delle uve da vino ad appassimento o raccolte ritardate rispetto alle maturazioni commerciali).
- il riferimento all'eventuale documentazione necessaria al fine del riconoscimento della contribuzione pubblica agevolata, se prevista dal PGRA 2024, che costituisce un allegato al certificato di polizza per scopi meramente contributivi e non assicurativi.

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, fermo restando la dimostrazione del valore della produzione storica dell'azienda agricola, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto. Rimane pattuito che i criteri di liquidazione saranno identici a quelli adottati per le altre colture assicurate.

Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- *"L'assicurato si impegna a produrre il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate, su richiesta degli organi di controllo, o nella fase di accertamento dei danni su richiesta dei periti incaricati dalla compagnia assicuratrice. Qualora i dati catastali indicati differiscano da quelli del*



*fascicolo aziendale sono da ritenere validi questi ultimi”.*

- *“Per eventuali deroghe previste nella polizza collettiva di Consorzio si prega di verificare gli accordi previsti nelle Lettere d’Intesa circa l’applicazione delle franchigie e dei limiti d’indennizzo per le avversità atmosferiche. Inoltre, si invita a prendere attenta visione nel Set informativo con particolare riguardo alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione delle decorrenze e cessazioni delle garanzie, delle franchigie applicate, dei limiti d’indennizzo ed eventuali scoperti per ogni garanzia prestata”*
- *“La produzione assicurata è la media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, oppure calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata”*
- *“L’assicurato dichiara di conoscere e rispettare l’obbligo di assicurare l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di specie coltivata all’interno di un territorio comunale in base al PGRA vigente. L’assicurato si impegna a comunicare obbligatoriamente alla Compagnia ogni aggravamento del rischio (es. destinazione delle uve da vino di appassimento o raccolte ritardate rispetto alle maturazioni commerciali)”*.
- *Data fine copertura: alla maturazione di raccolta del prodotto, ovvero ad inizio raccolta avvenuta, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione e comunque non oltre il 01 novembre dell’esercizio di stipula della copertura assicurativa.*
- *“Il presente certificato, composto da n... pagine, costituisce parte integrante della Convenzione stipulata con il Contraente Consorzio di Difesa”*

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, se a conoscenza, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all’Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato.

All’assicurato che non intenda fornire la documentazione probatoria atta a dimostrare il valore della produzione media annua, verrà richiesta la sottoscrizione della *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà*, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private ed all’art. 1909 del Codice Civile in materia del reale valore delle cose assicurate.

L’Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio, qualora prevista, la dichiarazione predisposta dal Contraente stesso e la farà pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.


B) L’elenco di notifica (o A500) inserito in modo elettronico nel sistema informatico predisposto dalla Compagnia viene trasmesso in copia PDF a mezzo e-mail anche al Consorzio di difesa contraente. Nell’elenco di notifica sono ricomprese le informazioni essenziali atte ad individuare l’azienda agricola assicurata, l’ubicazione del rischio e la tipologia di copertura assicurativa per la determinazione del premio.

La Compagnia si impegna inoltre a trasmettere in modo continuativo, con cadenza almeno quindicinale, al Consorzio di difesa Contraente, a seguito della notifica del rischio da parte dell’intermediario di assicurazione, un flusso dai in formato Excel riassuntivo dei singoli certificati (tracciato elettronico).

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva notifica del rischio e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2024 il Consorzio di difesa contraente si impegna a comunicare gli estremi dei singoli certificati che, per qualsiasi ordine di motivi, non possono costituire oggetto di accettazione.

Qualora il Consorzio di difesa omettesse di segnalare gli estremi dei certificati non accettati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi. L’omessa comunicazione di quanto sopra, infatti, assumerà il significato di tacito assenso ed accettazione circa la validità dei certificati.

A seguito di comunicazione di mancata accettazione da parte del Consorzio di difesa contraente nei termini suddetti la Compagnia, direttamente o per tramite dell’intermediario, provvederà ad informare parimenti il Socio/Assicurato a mezzo e-mail PEC o altro strumento equipollente della mancata accettazione del certificato di assicurazione suddetto, sospendendo temporaneamente la copertura dei certificati per un arco temporale di cinque giorni (dal giorno della comunicazione al quinto giorno successivo compreso). Al termine dei cinque giorni, avanti la



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

comunicazione di avvenuta accettazione il certificato sarà produttivo di effetti sin dalla notifica, avanti, invece, la comunicazione di mancata accettazione, si verificherà l'annullamento del certificato con effetto retroattivo a decorrere, dunque, dalla sua notifica.

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in quattro esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le quattro copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;

- tre per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso, una copia dovrà essere destinata alla Società ed infine, una rimarrà all'agenzia come copia di legge per il suo archivio.

C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la **firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.**

D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.

F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 12 giorni dal loro deposito presso il Contraente.

G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

### c) ELENCHI RIEPILOGATIVI - Polizze di regolazione premio

In base ai dati indicati sui Certificati d'Assicurazione, saranno emessi gli elenchi riepilogativi di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Gli elenchi riepilogativi terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.


Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg prima del termine convenuto per il pagamento dei premi

Milano, 21 marzo 2024

La Società

  
SOCIETÀ ASSICURATIVA SVIZZERA  
CENTRO ITALIANO S.p.A. COOPERATIVA  
Sede Secondaria Italiana  
Via Cassanese 12 - 20139 Milano  
Tel. 02 76011111 - Fax 02 76011112  
E-mail: info@codive.it - www.codive.it

Il Contraente  
  
Condifesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente



## APPENDICE n° 3 PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

### a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio calcolato come sopra sul C/C bancario intestato a:

**SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE, SOC. COOP.**  
**presso CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA – Agenzia A di Piacenza**  
**Via Cavour, 30 – Filiale 004**  
**IBAN: IT 46 Q 06230 12604 000031258562**

- Per la quota relativa a coperture del prodotto uva da vino, con data di pagamento al **28 novembre 2024** salvo anticipare

il pagamento in base alle disposizioni ministeriali o di legge ai fini contributivi

- Per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti, con data di pagamento del **28 novembre 2024** salvo anticipare

il pagamento in base alle disposizioni ministeriali o di legge ai fini contributivi

Pagamenti oltre tale termine **comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2024 aumentata di 3 punti percentuali.**

**La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Convenzione.**

**Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.**

**Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.**

### b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **13 dicembre 2024** ed entro e non oltre 15gg. da detta data, tramite assegni di traenza non trasferibili intestati ai singoli assicurati. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso dei premi dovuti nella loro totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 gg. prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

### c) INSOLVENZA DEI SOCI

**Il Consorzio segnalerà alla Compagnia di Assicurazione a mezzo comunicazione con data certa di consegna (e-mail PEC) entro il 28 novembre 2024 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri Soci, accompagnando la richiesta con copia dell'auto-certificazione 2024 riportante gli obblighi del**



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

Socio/assicurato nonché della comunicazione effettuata al Socio/assicurato dell'avvenuta richiesta di cessione del credito nei confronti della Compagnia; il tutto attestando che detta notificazione ha valore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1265 del codice civile.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla Società che, pertanto, provvederà a riconoscere gli indennizzi a favore dei Soci/Assicurati aventi diritto.

La Compagnia, come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo e qui sotto riportata, **sempre che si sia verificato il disposto del punto b) che precede**, verserà direttamente al contraente l'importo degli indennizzi spettanti all'assicurato, fino all'occorrenza del debito consortile nei suoi confronti, entro i termini di pagamento pattuiti per gli aventi diritto. L'eventuale differenza positiva tra il totale degli indennizzi spettanti al socio/assicurato e il debito consortile maturato verrà versata all'assicurato in qualità di beneficiario.

Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti sarà facoltà del Condifesa chiedere un importo maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

Quindi il contraente rilascerà, in nome e per conto del suo socio, quietanza di manleva a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Società.

Clausola: AI SENSI DELL'ART. 1891 DEL CODICE CIVILE, 2° COMMA, CON RIFERIMENTO AI SUDETTI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE DA ME SOTTOSCRITTI, IN CASO DI MOROSITA' NEL PAGAMENTO DI QUANTO DA ME DOVUTO AL CONSORZIO DI DIFESA CONTRAENTE A TITOLO CONTRIBUTIVO E/O ASSICURATIVO, AUTORIZZO LA COMPAGNIA A VERSARE AL CONSORZIO DI DIFESA CONTRAENTE L'IMPORTO DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI A ME SPETTANTI FINO ALL'OCCORRENZA DEL DEBITO CONSORTILE.

Milano, 21 marzo 2024

La Società

ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA  
SOCIETÀ ASSICURATRICE S.p.A. (Società per Azioni)  
Sede Secondaria Italiana  
Via S. Pietro all'Orto, 10 - 20122 Milano  
Tel. 02 57 50 11 11 - Fax 02 57 50 11 12  
www.assicurazionegrandine.ch

Il Contraente

Condifesa Verona  
CODIVE  
Il Presidente



## APPENDICE n° 4 PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

### ELENCO TERZI PERITI

#### UVA E FRUTTA

De Nitto	dott.	Massimo	Via Gramsci, 9 - 73100 LECCE (LE) - 3332012335
Follador	dott.	Giovanni	Via Trieste, 28/A - 31050 COMBAI (TV) - 0438/893922 - 338/6094309
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 - 06016 SAN GIUSTINO (PG) - 075/8559701 - 339/8904978
Lombardelli	p.a.	Sergio	Via Grande, 31 - 26845 CODOGNO (LO) - 0377/30070 - 355/6152841
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 - 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 - 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 - 47013 DOVADOLA (FC) 393/9363057
Orsini	p.a.	Marco	Corso Cavour, 67 - 06059 TODI (PG) 335/1286235
Polacchini	p.a.	Luigi	Via Frassoni, 12 - 41034 FINALE EMILIA (MO) - 335/6694986
Valli	dott.	Rolando	Via Barche, 6 - 42100 REGGIO EMILIA - 0522/26475
Vedilei	dott.	Giuseppe	Contrada S. Liberata, 1 - 66026 ORTONA (CH) 085/9064810 - 333/2557695
Zancani	dott.	Luciano	Via del Molino, 6/d - 34076 ROMAN D'ISONZO (GO) - 339/5642661

#### CEREALI E SOIA

Actis	p.a.	Piero	Via Chivasso, 32 - 13100 VERCELLI (VC) - 0161/502434 - 335/5623083
Ballani	p.a.	Lauro	Via Fantati, 1110 - 45038 POLESSELA (RO) - 3487849822
Cagnoni	geom.	Alberto	Via Guido Rossa, 3 - 29020 - GOSSOLENGO (PC)
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 - 71100 FOGGIA (FG) - 347/4292080-0881/619911
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 - 26010 RONCADELLO (CR) - 0373/94223
Taino	geom.	Gianpaolo	Via Porzi, 19 - 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

#### TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) - 071/78512
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 - 06016 SAN GIUSTINO (PG) - 075/8559701 - 339/8904978
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 - 71100 FOGGIA (FG) - 347/4292080-0881/619911
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 - 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 - 338/7926158
Moretti	p.a.	Giancarlo	Via Giotto, 25 - 36031 DUEVILLE (VI) - 0444/592346 - 338/4281508

#### POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Ardizzone	dott.	Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 - 95127 CATANIA (CT) - 335/5441535
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 - 06016 SAN GIUSTINO (PG) - 075/8559701 - 339/8904978
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 - 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 - 338/7926158
Moretti	p.a.	Giancarlo	Via Giotto, 25 - 36031 DUEVILLE (VI) - 0444/592346 - 338/4281508

Milano, 21 marzo 2024

La Società

*Donelcom*

ASSICURAZIONE GRANDINE S.P.A.  
C/O COOP. GRANDINE - COOP. COOPERATIVA  
Sede di via della Libertà  
37039 VERONA (VI) - Tel. 0445/241111

Polizza Convenzione Agevolata 2024 - 105/30/2024  
005 - 1/2024 - 105/30/2024 - 105/30/2024

Il Contraente  
**Condifesa Verona**  
**CODIVE**  
Il Presidente



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

## APPENDICE n° 5 TARIFE DI PREMIO

### TARIFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFE DI PREMIO PER LE COMBINAZIONI DI AVVERSITA' ASSICURATE OFFERTE.


Milano, 21 marzo 2024

La Società

ASSICURAZIONE SVIZZERA DI ASSICURAZIONE  
GRANDINE, GRANDINE, GRANDINE, GRANDINE  
Sede Secondaria Italiana  
Via Cavour 10 - 20121 Milano  
Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001  
www.grandine.it

Il Contraente

Confesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente



## APPENDICE n° 6 PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- Ai sensi del PGRA 2024 – art. 7 *Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili* al punto 2. si precisa che "... il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricole nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua."
- Si rammenta che come più volte precisato dallo stesso MASAF con plurime circolari negli scorsi esercizi, aldilà del valore standard di riferimento precisato con decreto, è necessario comunque da parte dell'azienda agricola rispettare la sua resa media storica certificata.
- Si attende l'emissione da parte del MASAF di apposito decreto relativamente ai Valori Standard massimi (cosiddetti "Standard Value" SV) per l'esercizio 2024, a cui l'azienda agricola dovrà attenersi in termini di valori massimi assicurabili con la contribuzione pubblica agevolata;

tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi (massimi assicurabili) fermo restando la necessità, da parte del Socio/Assicurato di dimostrare il valore della sua produzione storica a conferma della sua resa assicurata.

Per tutte le casistiche ove i valori assicurati richiesti dall'assicurato ed accettati dalla Compagnia fossero superiori ai valori standard di riferimento, si procederà alla stipula di copertura integrativa per la differenza di valore non rientrante nel valore standard di riferimento.

Milano, 21 marzo 2024

La Società

COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONE GRANDINE  
SOCIETÀ PER AZIONI A CAPITALI ELETTRICITÀ  
Via S. Felice 10 - 20121 Milano  
Tel. 02 574911 - Fax 02 574912  
C.A.B. 020000001 - P.I. 020000001  
C.C.I.A.A. 020000001 - C.F. 020000001

Il Contraente  
Condifesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

## APPENDICE n° 7

### REGOLAMENTO IVASS N° 40 E 41 del 02/08/2018 e successive integrazioni

Il Contraente dichiara che:

- Prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione nonché copia del set informativo composto da Dip danni, Dip Aggiuntivo e Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione;
- Detto set informativo sarà consegnato, da parte del Contraente, direttamente o anche per il tramite dei distributori della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

Milano, 21 marzo 2024

La Società

SOCIETÀ ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA  
CONDIFESA VERONA SPA (SIPRA) S.p.A.  
Sede Secondaria Italiana  
Via S. Felice 10 - 37139 Verona (VR)  
Codice Fiscale 02100000268 - Registro Imposte  
02100000268

Il Contraente

Condifesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente



Assicurazione Grandine Svizzera  
Sede Secondaria Italiana

## APPENDICE n° 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio di Difesa prende atto che:

Il Distributore, così come definito nel Set Informativo allegato, presso la quale verranno emessi i singoli certificati di assicurazione avrà il ruolo di Responsabile del trattamento incaricato dalla Società Svizzera d'Assicurazione Contro la Grandine Soc. Coop. – Rappresentanza Italiana in qualità di Titolare del trattamento

L'informativa sulla Tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verranno consegnati all'aderente contestualmente alla consegna del Set Informativo.

Si allegano alla presente Polizza Collettiva:

- Informativa sulla Tutela dei Dati personali

Milano, 21 marzo 2024

La Società

ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA  
SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE  
Soc. Coop. - Rappresentanza Italiana  
Via Carlo Farini, 10 - 20124 Milano  
Tel. 02 57 50 51 52 - Fax 02 57 50 51 53  
www.grandine.ch

Il Contraente

Condifesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente

Pagine bianche



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

ASSICURAZIONE ASSIC. VENTOFORTE

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: [www.hagel.ch](http://www.hagel.ch)

**Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione**  
Edizione aggiornata a Marzo 2024

# ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Estensione avversità "Catastrofali"

Agevolata da Contribuzione Pubblica

Condizioni valide per l'adesione a polizza collettiva

**ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA  
AVVERSITA' CONCEDIBILI SOLO SU AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DIREZIONE ED IN PRESENZA DI  
UNA COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA IN ABBINAMENTO ALLE AVVERSITA' DI FREQUENZA  
(GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA).**




**Catastrofali**

## Pacchetti di avversità atmosferiche assicurabili

**Garanzia “perdita di resa” dovuta ai danni causati dalle seguenti combinazioni di eventi:**



IN AGGIUNTA A:



**Rivolgetevi al nostro distributore per ricevere tutta l'informativa precontrattuale relativa ai pacchetti di avversità disponibili per le specie che intendete assicurare!**

Sito Internet:

[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)

# INDICE

Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....pag.	1
Condizioni Generali di Assicurazione.....pag.	4
Condizioni Speciali di Assicurazione.....pag.	7

## DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

- Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.
- Gli effetti delle diverse Avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

## AVVERSITÀ CATASTROFALI

**ALLUVIONE:** calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**GELO E BRINA:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta inferiore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve inoltre:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva

### UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA/ GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME / FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA/ PIU' FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI/ GRAPPOLI SEPARATI/ BOTTONI FIORALI SEPARATI
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23	-13	- 5° con + ore di esposizione	- 4° con + ore di esposizione°	1,5° con + ore di esposizione	-1° con + ore di esposizione

### POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegazione frutti	Completament o allegazione frutti palchi apicali - Inizio ingrossament o frutti palchi basali e medi	Completament o sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiaura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completament o della medesima
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

**MAIS**

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	--5° C per almeno 5 ore	-3° C per almeno 5 ore	-1° C per almeno 5 ore	-----	-----	-----	-----

**FRUMENTO**

	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-6°C / -8°C	-15 C / -20 °C	-5°C / -8°C	-5°C	-3°C	-2°C	-2°C

**MELO**

	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO /MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA/ ALLEGAGIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-23	- 5,5° / -7,5	-3,7	-1,8

**ALBICOCCO**

	Gemma d'inverno	Gemma rigonfia	Calice e Corolla visibili	Fioritura	Caduta Petali Scamicciatura Distensione cellulare
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-11,4°C	-8,6°C	-5,7°C	-3,8°C

**ACTINIDIA**

	Gemma dormiente	Ingrossamento gemme	Rottura gemme	Foglie libere	Bottoni floreali distinguibili e fioritura
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-4,5°C	-3°C	-2°C	-1,5°C

Nel caso in cui le colture assicurate non rientrino tra quelle sopra riportate, la garanzia opera comunque in presenza di un **abbassamento termico inferiore a 0°C** dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o **Congelamento di rugiada** o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno, che producano effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

**Siccità:** condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;

- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

**La garanzia viene prestata unicamente per le colture irrigue.**

---

**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa - Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che fanno parte del set informativo - ed. 03/2024**

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'estensione della copertura assicurativa agevolata per le avversità catastrofali viene prestata limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto un Certificato/una polizza di assicurazione agevolato/a che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento, ed è concessa in abbinamento all'avversità Grandine e/o al Vento forte e/o all'Eccesso di Pioggia.

Salvo diversa pattuizione, NON è possibile prestare la presente estensione di copertura per i prodotti FRUTTA, PICCOLI FRUTTI, OLIVE, COLTURE DA SEME, PRODOTTI SPECIALI, INSALATE, COCOMERI E MELONI, TABACCO, MAIS, RISO, CEREALI, OLEAGINOSE e similari.

Per le avversità catastrofali verranno indennizzate le sole perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore per media comune prodotto, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.

#### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società **indennizza la mancata o diminuita resa assicurata** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione. Salvo diversa pattuizione, in caso di danno dovuto alle avversità catastrofali non verranno indennizzate perdite di resa qualitativa.

#### Art. 3 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, **si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 03.2024.**

Resta inteso che un eventuale danno indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia non potrà essere indennizzato per le avversità di frequenza e viceversa rientrando tutte le avversità nella medesima copertura assicurativa agevolata riguardante il medesimo rischio in termini di valori ed ubicazione.

#### Art. 4 - Soglia

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità il danno verrà indennizzato per media comune/prodotto, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo, così come di seguito riportato.

#### Art. 5 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

- Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione, Siccità, per tutti i prodotti:
  - Franchigia minima del 40% fissa

Nel caso di danni combinati da avversità di frequenza e altre avversità relative alla presente estensione di garanzia verrà sempre applicata la franchigia superiore.

#### Art. 6 - Limite di Indennizzo

Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 30% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

#### Art. 7 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 03.2024, relativamente agli eventi assicurati con la presente estensione di garanzia la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del Codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:

- a partire dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo per le avversità Gelo/Brina ed Alluvione;
- a partire dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo per l'avversità Siccità.

#### Cessazione

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

- Per l'avversità Gelo/Brina in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 15 maggio**.
- Per l'avversità Siccità in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 30 settembre**.
- Per tutte le altre avversità, in ogni caso la garanzia non può essere protratta **oltre le ore 12.00 del 1° novembre**.

#### Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- esclusioni così come riportate sulle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione - avversità di Frequenza - ed. 03.2024;
- danni qualitativi dovuti alle avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **Darne avviso all'Intermediario della Società e/o alla Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), entro il giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia può essere presentata tramite il distributore di riferimento oppure deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail;

si intendono inoltre integralmente richiamati gli obblighi previsti all'art. 22 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro delle **Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto – Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche – agevolata da contribuzione pubblica – ed. 03.2024.**

---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

### VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

#### CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

##### Art. 10 - Danni anterischio conclamati

Qualora a seguito di periodi prolungati antecedenti alla data della notifica di proposta durante i quali siano riscontrabili fenomeni afferenti alle avversità in garanzia tali da compromettere la futura produzione dei prodotti oggetto di assicurazione, **detti rischi non potranno formare oggetto di assicurazione se non preventivamente autorizzati dalla Direzione, configurandosi il presupposto previsto all'Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

##### Art. 11 - Decorrenza e cessazione della garanzia

###### **Avversità Gelo e Brina primaverili:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta riportata sul contratto;  
termina **alle ore 12 del 15 maggio.**

###### **Avversità Siccità:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta del contratto e comunque non prima del 15 giugno;  
termina alla maturazione di raccolta e comunque **non oltre il 30 settembre.**

##### Art. 12 - Operatività della garanzia

###### **Avversità Alluvione:**

La garanzia **non copre** le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi e comunque per impianti entro i 50 metri dall'alveo del fiume.

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- morte delle piante;
- ridotta produzione delle piante per la sofferenza connessa all'asfissia radicale;
- imbrattamento dei frutti per depositi di materiale alluvionale.

###### **Avversità Gelo e Brina primaverili:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale **di germogli fertili;**
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori;**

- **allessamento dei frutticini;**

Esclusivamente con riguardo al **prodotto Tabacco** la garanzia viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, secondo gli scaglioni di raccolta nella tabella sotto riportata, ed in ogni caso **termina alle ore 12 del 20 ottobre**.

<b>Data</b>	<b>% prodotto fuori rischio</b>	<b>% massima indennizzabile di prodotto residuo</b>
Dal 15/09	40%	60%
Dal 16/09 al 30/09	50%	50%
Dal 01/10 al 05/10	55%	45%
Dal 06/10 al 10/10	60%	40%
Dal 11/10	70%	30%

La determinazione del danno da gelo e brina dovrà essere effettuata rilevando l'area della superficie fogliare compromessa dall'evento e rapportandola alla superficie totale della foglia.

La garanzia viene prestata con il **limite di indennizzo pari al 50%** al netto della franchigia assoluta del 30%.

In caso di danno da Gelo/Brina il danno per pianta **viene calcolato in funzione del rapporto tra le foglie utili perse e le foglie presenti**. Detto danno verrà applicato al prodotto residuo in rischio, **fermo restando i limiti della sopra riportata tabella**.

#### **Avversità Siccità:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto UVA DA VINO:

- ridotto sviluppo dei grappoli / acini;
- appassimento delle bacche.

Per il prodotto FRUTTA in genere:

- cascola dei frutti destinati alla produzione a seguito dello stress idrico;
- frutti considerati persi in quanto di calibro non idoneo alla commercializzazione.

## DANNO DI QUANTITA': CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

### **PRODOTTO POMODORO PELATO O CONCENTRATO, POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO**

#### Art. 13 - Garanzia danni precoci

Fermo restando il disposto dell'*art. 38 - Anticipata risoluzione del contratto*, qualora l'assicurato ne abbia fatto richiesta e la Società abbia dato il suo benestare, nel caso di danni precoci **che si siano verificati entro 10 giorni dall'epoca di trapianto** e che abbiano avuto per effetto:


- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, fino **ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (costo delle piantine e spese per ritrapianto).

In caso **di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'*Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUALITÀ

**Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità non è previsto il risarcimento della perdita di resa qualitativa.**

Via Carlo Poma 42  
20129 Milano  
Tel.: +39 02 89 69 37 00  
Fax: +39 02 73 95 38 70  
[info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it)  
[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)  
[assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)



*Società Svizzera d'Assicurazione  
Contro la Grandine, Soc. Coop.  
Sede secondaria italiana, Milano*  
**L'ASSICURATORE DEL RACCOLTO**



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: [www.hagel.ch](http://www.hagel.ch)

**Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione**  
Edizione aggiornata a Marzo 2024

# **ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE**

**Estensione avversità "Catastrofali"**

**Agevolata da Contribuzione Pubblica**

**Condizioni valide per l'adesione a polizza collettiva**

**ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA  
AVVERSITA' CONCEDIBILI SOLO SU AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DIREZIONE ED IN PRESENZA DI  
UNA COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA IN ABBINAMENTO ALLE AVVERSITA' DI FREQUENZA  
(GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA).**



**Catastrofali**

## Pacchetti di avversità atmosferiche assicurabili

**Garanzia "perdita di resa" dovuta ai danni causati dalle seguenti combinazioni di eventi:**

GELO/BRINA 	ALLUVIONE 	SICCITA' 
--	---	--

IN AGGIUNTA A:

GRANDINE 			
GRANDINE 	VENTO FORTE 		
GRANDINE 	VENTO FORTE 	ECCESSO DI PIOGGIA 	

Rivolgetevi al nostro **distributore** per ricevere tutta l'informativa precontrattuale relativa ai **pacchetti di avversità disponibili per le specie che intendete assicurare!**

Sito Internet:

[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)

# INDICE

Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....pag.	1
Condizioni Generali di Assicurazione.....pag.	4
Condizioni Speciali di Assicurazione.....pag.	7

## DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

- Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.
- Gli effetti delle diverse Avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

### AVVERSITÀ CATASTROFALI

**ALLUVIONE:** calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**GELO E BRINA:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta inferiore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve inoltre:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva

#### UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA/ GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME / FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA/ PIU' FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI/ GRAPPOLI SEPARATI/ BOTTONI FIORALI SEPARATI
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23	-13	- 5° con + ore di esposizione	- 4° con + ore di esposizione°	1,5° con + ore di esposizione	-1° con + ore di esposizione

#### POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura - Allegagione frutti	Completament o allegagione frutti palchi apicali - Inizio ingrossament o frutti palchi basali e medi	Completament o sviluppo frutti palchi apicali - Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completament o della medesima
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

## MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	--5° C per almeno 5 ore	-3° C per almeno 5 ore	-1° C per almeno 5 ore	-----	-----	-----	-----

## FRUMENTO

	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-6° C / -8° C	-15 C / -20 °C	-5° C / -8° C	-5° C	-3° C	-2° C	-2° C

## MELO

	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO / MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA / ALLEGAGIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-23	- 5,5° / -7,5	-3,7	-1,8

## ALBICOCCO

	Gemma d'inverno	Gemma rigonfia	Calice e Corolla visibili	Fioritura	Caduta Petali Scamicciatura Distensione cellulare
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18° C	-11,4° C	-8,6° C	-5,7° C	-3,8° C

## ACTINIDIA

	Gemma dormiente	Ingrossamento gemme	Rottura gemme	Foglie libere	Bottoni floreali distinguibili e fioritura
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18° C	-4,5° C	-3° C	-2° C	-1,5° C

Nel caso in cui le colture assicurate non rientrino tra quelle sopra riportate, la garanzia opera comunque in presenza di un **abbassamento termico inferiore a 0° C** dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o **Congelamento di rugiada** o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno, che producano effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

**Siccità:** condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul 25% della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;

- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

**La garanzia viene prestata unicamente per le colture irrigue.**

---

**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa - Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che fanno parte del set informativo - ed. 03/2024**

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'estensione della copertura assicurativa agevolata per le avversità catastrofali viene prestata limitatamente ai Soci del Contraente e/o Assicurati che hanno sottoscritto un Certificato/una polizza di assicurazione agevolato/a che preveda l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento, ed è concessa in abbinamento all'avversità Grandine e/o al Vento forte e/o all'Eccesso di Pioggia.

Salvo diversa pattuizione, NON è possibile prestare la presente estensione di copertura per i prodotti FRUTTA, PICCOLI FRUTTI, OLIVE, COLTURE DA SEME, PRODOTTI SPECIALI, INSALATE, COCOMERI E MELONI, TABACCO, MAIS, RISO, CEREALI, OLEAGINOSE e similari.

Per le avversità catastrofali verranno indennizzate le sole perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore per media comune prodotto, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.

#### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società **indennizza la mancata o diminuita resa assicurata** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione. Salvo diversa pattuizione, in caso di danno dovuto alle avversità catastrofali non verranno indennizzate perdite di resa qualitativa.

#### Art. 3 - Richiamo delle Condizioni Generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 03.2024.

Resta inteso che un eventuale danno indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia non potrà essere indennizzato per le avversità di frequenza e viceversa rientrando tutte le avversità nella medesima copertura assicurativa agevolata riguardante il medesimo rischio in termini di valori ed ubicazione.

#### Art. 4 - Soglia

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità il danno verrà indennizzato per media comune/prodotto, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo, così come di seguito riportato.

#### Art. 5 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

- Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione, Siccità, per tutti i prodotti:
  - Franchigia minima del 40% fissa

Nel caso di danni combinati da avversità di frequenza e altre avversità relative alla presente estensione di garanzia verrà sempre applicata la franchigia superiore.

#### Art. 6 - Limite di Indennizzo

Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 30% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

#### Art. 7 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 03.2024, relativamente agli eventi assicurati con la presente estensione di garanzia la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del Codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:

- a partire dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo per le avversità Gelo/Brina ed Alluvione;
- a partire dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo per l'avversità Siccità.

#### Cessazione

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

- Per l'avversità Gelo/Brina in ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le ore 12.00 del 15 maggio.
- Per l'avversità Siccità in ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le ore 12.00 del 30 settembre.
- Per tutte le altre avversità, in ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le ore 12.00 del 1° novembre.

#### Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- esclusioni così come riportate sulle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione - avversità di Frequenza - ed. 03.2024;
- danni qualitativi dovuti alle avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **Darne avviso all'Intermediario della Società e/o alla Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), entro il giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia può essere presentata tramite il distributore di riferimento oppure deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail;

si intendono inoltre integralmente richiamati gli obblighi previsti all'art. 22 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro delle **Condizioni Generali di Assicurazione relative al prodotto - Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche - agevolata da contribuzione pubblica - ed. 03.2024.**

---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

### VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

#### CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

##### Art. 10 - Danni anterischio conclamati

Qualora a seguito di periodi prolungati antecedenti alla data della notifica di proposta durante i quali siano riscontrabili fenomeni afferenti alle avversità in garanzia tali da compromettere la futura produzione dei prodotti oggetto di assicurazione, **detti rischi non potranno formare oggetto di assicurazione se non preventivamente autorizzati dalla Direzione, configurandosi il presupposto previsto all'Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

##### Art. 11 - Decorrenza e cessazione della garanzia

###### **Avversità Gelo e Brina primaverili:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta riportata sul contratto;  
termina **alle ore 12 del 15 maggio.**

###### **Avversità Siccità:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica di proposta del contratto e comunque non prima del 15 giugno;  
termina alla maturazione di raccolta e comunque **non oltre il 30 settembre.**

##### Art. 12 - Operatività della garanzia

###### **Avversità Alluvione:**

La garanzia **non copre** le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei fiumi e comunque per impianti entro i 50 metri dall'alveo del fiume.

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- morte delle piante;
- ridotta produzione delle piante per la sofferenza connessa all'asfissia radicale;
- imbrattamento dei frutti per depositi di materiale alluvionale.

###### **Avversità Gelo e Brina primaverili:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **morte delle piante** sulle colture erbacee;
- **distruzione** totale o parziale di **germogli fertili**;
- **distruzione** totale o parziale di **infiorescenze o singoli fiori**;

- **allessamento dei frutticini;**

Esclusivamente con riguardo al **prodotto Tabacco** la garanzia viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, secondo gli scaglioni di raccolta nella tabella sotto riportata, ed in ogni caso **termina alle ore 12 del 20 ottobre**.

<b>Data</b>	<b>% prodotto fuori rischio</b>	<b>% massima indennizzabile di prodotto residuo</b>
Dal 15/09	40%	60%
Dal 16/09 al 30/09	50%	50%
Dal 01/10 al 05/10	55%	45%
Dal 06/10 al 10/10	60%	40%
Dal 11/10	70%	30%

La determinazione del danno da gelo e brina dovrà essere effettuata rilevando l'area della superficie fogliare compromessa dall'evento e rapportandola alla superficie totale della foglia.

La garanzia viene prestata con il **limite di indennizzo pari al 50%** al netto della franchigia assoluta del 30%.

In caso di danno da Gelo/Brina il danno per pianta **viene calcolato in funzione del rapporto tra le foglie utili perse e le foglie presenti**. Detto danno verrà applicato al prodotto residuo in rischio, **fermo restando i limiti della sopra riportata tabella**.

#### **Avversità Siccità:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto UVA DA VINO:

- ridotto sviluppo dei grappoli / acini;
- appassimento delle bacche.

Per il prodotto FRUTTA in genere:

- cascola dei frutti destinati alla produzione a seguito dello stress idrico;
- frutti considerati persi in quanto di calibro non idoneo alla commercializzazione.

## DANNO DI QUANTITA': CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

### PRODOTTO POMODORO PELATO O CONCENTRATO, POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

#### Art. 13 - Garanzia danni precoci

Fermo restando il disposto dell'*art. 38 - Anticipata risoluzione del contratto*, qualora l'assicurato ne abbia fatto richiesta e la Società abbia dato il suo benestare, nel caso di danni precoci **che si siano verificati entro 10 giorni dall'epoca di trapianto** e che abbiano avuto per effetto:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, fino ad un **massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (costo delle piantine e spese per ritrapianto).

In caso **di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'*Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUALITÀ

**Per le avversità Gelo/Brina, Alluvione e Siccità non è previsto il risarcimento della perdita di resa qualitativa.**

Via Carlo Poma 42  
20129 Milano  
Tel.: +39 02 89 69 37 00  
Fax: +39 02 73 95 38 70  
[info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it)  
[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)  
[assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)



*Società Svizzera d'Assicurazione  
Contro la Grandine, Soc. Coop.  
Sede secondaria italiana, Milano  
L'ASSICURATORE DEL RACCOLTO*



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: [www.hagel.ch](http://www.hagel.ch)

**Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione**  
Edizione aggiornata a Marzo 2024

# ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Agevolata da Contribuzione Pubblica

Condizioni valide per l'adesione a polizza collettiva

**IL SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:**

- DIP DANNI
  - DIP AGGIUNTIVO
  - CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
  - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**



**Frequenza**

## Pacchetti di avversità atmosferiche assicurabili

Garanzia "perdita di resa" dovuta ai danni causati dalle seguenti combinazioni di eventi:

GRANDINE		VENTO FORTE	
GRANDINE		VENTO FORTE	
ECCESSO DI PIOGGIA			
GRANDINE		VENTO FORTE	
ECCESSO DI PIOGGIA		ECCESSO DI NEVE	

Rivolgetevi al nostro **distributore assicurativo autorizzato** per ricevere tutta l'informativa precontrattuale relativa ai **pacchetti di avversità disponibili per le specie che intendete assicurare!**

Sito Internet:

[www.assicurazioneegrandine.it](http://www.assicurazioneegrandine.it)

# Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo a polizze di assicurazione agevolabili con contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.

Prodotto: "Adesione a polizza collettiva o Polizza Individuale"



Schweizer Hagel  
Suisse Grêle  
Grandine Svizzera

Ed. 03/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili.
- ✓ Causate dalle seguenti avversità (se riportate sul certificato di assicurazione):
  - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
  - Catastrofali (Alluvione, Gelo e Brina, Siccità)
  - Accessorie (come da PGRA)

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



### Che cosa NON è assicurato?

- × Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



### Ci sono limiti alla copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

#### Principali esclusioni:

- !! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione
- !! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche
- !! Danni a seguito di incendio, fulmine, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane e bradisismo



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia.



### **Che obblighi ho?**

- Quando aderisce al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni inesatte o reticenti o l'omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.



### **Quando e come devo pagare?**

Il Premio deve essere pagato dal contraente in una unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione di raccolta del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



### **Come posso disdire la polizza?**

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

# Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

DIP AGGIUNTIVO DANNI

Compagnia: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine – Soc. Coop.  
Prodotto: "Adesione a polizza collettiva o Polizza Individuale"



Schweizer Hagel  
Suisse Grêle  
Grandine Svizzera

Ed. 03/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente/assicurato deve prendere visione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

La Rappresentanza italiana di Società Svizzera d'Assicurazione contro la grandine – Soc. Coop. con sede a Milano in Via Carlo Poma, 42 ([www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it) - Tel +39 02.8969.3700 - PEC: [assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)) è una *branch* soggetta all'Autorità di Vigilanza italiana IVASS (<https://servizi.ivass.it/Albi> - Sezione II N. Iscrizione 2.00003 - Provvedimento n. 2305 del 28/09/2004). La sede legale della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft Genossenschaft si trova a Zurigo in Seilergraben, 61 - 8001 (CH) (<https://www.hagel.ch/it/> - Tel. +41 44 257 22 11).

## Informazioni sulla situazione patrimoniale della società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022) il patrimonio netto della Compagnia, convertito al cambio Euro / Franco Svizzero al 31.12.2022 (pari a 0,9875), ammonta ad € 47,1 milioni (CHF 46,5 milioni), con la componente relativa alle riserve pari ad € 37,0 milioni (CHF 36,5 milioni, di cui riserve legali CHF 5,0 milioni e riserve libere CHF 31,5 milioni). Il capitale minimo al 31.12.2022 è pari ad € 10,1 milioni (CHF 10,0 milioni). Relativamente alla Rappresentanza italiana, il fondo di dotazione è pari ad € 6,0 milioni.

L'indice di solvibilità della Compagnia, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni alla data di valutazione del 31.12.2022 è pari a 424,90% (Swiss Solvency Test 2022).

Al Contratto si applica la Legge Italiana.



## **Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

La copertura assicurativa risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni delle produzioni vegetali assicurate dovute ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono avvalersi di polizze assicurative **AGEVOLATE** per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori per le polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). Questo documento viene approvato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con la collaborazione dei rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola. Il PGRA riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. di Frequenza, Catastrofali, ecc.) nonché le combinazioni di rischi previste per usufruire dell'agevolazione. Inoltre, vige l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune. Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la resa media individuale del triennio precedente.

La copertura assicurativa opera al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è responsabilità diretta dell'azienda agricola assicurata comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.

Ove previsto l'assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa **NON AGEVOLATA**, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma

devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sottosoglia causati dalle avversità contrattualmente previste.



### **Che cosa NON è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



### **Ci sono limiti alla copertura?**

Oltre a quelli previsti dal DIP danni, principalmente sono esclusi i danni causati da:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper-maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- Ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- Colture coltivate su terreni non irrigui;
- Carente manutenzione della rete scolante;
- L'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successive all'evento indennizzabile;
- Innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- Malf funzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;
- Danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- Fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- Inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione di un letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- Danni indiretti e/o cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- Danni al frutto conseguenti a filloptosi determinata da eventi diversi da quelli assicurati;
- Danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- Scottature o lessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- I danni causati da malattie, tare e difetti che pregiudicano la commercializzazione del prodotto secondo il dettato delle norme Europee.

**Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.**

#### Per quanto concerne la FRANCHIGIA:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna varietà assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le sole avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con Franchigia fissa del 30%, 20%, 15%, 10% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità in forma singola o associata, si applica la Franchigia del 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

#### Per quanto concerne lo SCOPERTO:

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

#### Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b></p>	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dare immediato avviso scritto all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro <b>3 giorni</b>, per quanto concerne i danni da <i>Grandine e Altre Avversità</i>, ed entro il giorno successivo, per quanto concerne i danni da <i>vento forte</i>, decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza;</li> <li>per la sola avversità <i>Grandine</i>, dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria;</li> <li>mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione;</li> <li>informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto;</li> <li>comunque, deve eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture al fine di limitare l'entità del danno</li> </ol> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.</p> <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Impresa ed il Contraente (se diverso dall'assicurato), a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.</p>
<p><b>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI</b></p>	<p>L'assicurato ha la possibilità di presentare una domanda di riduzione all'impresa ove si verifichi una diminuzione di almeno 1/5 della produzione vegetale assicurata per qualsiasi evento diverso da quelli in copertura. La domanda, che può essere presentata fino a 30 giorni prima dell'epoca di raccolta, validamente documentata e ove sia accettata dall'impresa, darà luogo alla proporzionale riduzione del premio.</p>
<p><b>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA</b></p>	<p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</b></p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p><b>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</b></p>	<p>L'impresa è tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/Assicurato.</p>



### Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve**.
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le avversità **Gelo/Brina ed Alluvione**;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la data di notifica per l'avversità **Siccità**;
- a partire dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la data di notifica per le **Altre Avversità**.

I termini di decorrenza e di cessazione delle Garanzie suddette possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.



### **Come posso disdire la polizza?**

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all'assicurato di fare richiesta all'impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'impresa, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



### **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*.



### **Quali costi devo sostenere?**

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente/Assicurato.

## **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa, Ufficio Reclami - Via Carlo Poma n. 42 - 20129 MILANO. Email: <a href="mailto:reclami@assicurazionegrandine.it">reclami@assicurazionegrandine.it</a> FAX: +39 02.73.95.38.70
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>MEDIAZIONE: OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA</b>	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98)
<b>NEGOZIAZIONE ASSISTITA: FACOLTATIVA</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	L'assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della stima del danno effettuata dal responsabile di perizia incaricato dalla società, può richiedere l'espletamento della perizia d'appello, secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# INDICE

Glossario.....	pag. 1
Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....	pag. 9
Condizioni Generali di Assicurazione.....	pag. 11
Condizioni Speciali di Assicurazione.....	pag. 23
Allegato 1: Categorie di prodotti assicurabili .....	pag. 45
Allegato 2: Varietà di Riso suddivise per Gruppo Varietale...	pag. 46
Allegato 3: Epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni.....	pag. 47

# GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

## **ACCETTAZIONE BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

## **ANTERISCHIO**

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio o nel periodo di carenza contrattuale.

## **ARBITRATO**

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipula del contratto di assicurazione, con apposita clausola sottoscritta fra le parti.

## **ASSICURATO**

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. È possibile assicurare esclusivamente l'azienda agricola avente l'apposito fascicolo aziendale aggiornato, con il relativo codice identificativo CUAA e la documentazione certificata delle rese degli ultimi cinque anni per singola varietà. Può essere socio del contraente che stipula la polizza collettiva a nome e per conto dei propri soci/assicurati.

## **ASSICURAZIONE**

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato.

L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

## **ATTECCHIMENTO**

Corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

## **AZIENDA AGRICOLA ATTIVA**

Definizione riportata dopo la riforma della Politica Agricola Comune 2023-2027 e recepita dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. I requisiti per l'agricoltore attivo sono fissati dalla normativa vigente.

L'azienda agricola attiva, in base alla normativa, dovrà avere il Fascicolo Aziendale aggiornato con il relativo Piano Assicurativo Individuale da allegare al contratto perfezionato.

## **BENEFICIARIO**

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'Assicurato debbono coincidere.

#### BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Documento che riporta i risultati di sopralluoghi, che possono evidenziare situazioni anomale relative ad ogni perizia preventiva (in forma descrittiva e/o numerica), o definitiva (in forma percentuale), con eventuali osservazioni, riserve ed eccezioni, formulate dai periti estimatori nominati dalla Compagnia. La quantificazione del danno viene effettuata in prossimità della raccolta come differenza tra resa ottenuta e resa assicurata tenendo conto anche della compromissione ottenuta dalla perdita di qualità, qualora previsto dalle condizioni generali e speciali di assicurazione. Il Bollettino compilato dai Periti in ogni sua parte deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato per accettazione.

Esso può essere di diverse tipologie

- A di constatazione: utilizzato per evidenziare situazioni anomale (quali ad esempio danni anterischio, fitopatie, moria di piante, trattamenti errati);
- B preventivo: utilizzato per rilevare danni sui prodotti a raccolta scalare con più scaglioni (esempio tabacco);
- C definitivo parziale: bollettino definitivo relativo ad una singola varietà in raccolta quando nel certificato sono presenti più varietà e con diverse epoche di maturazione;
- D definitivo: quando il certificato comprende una unica varietà o più varietà con epoca di raccolta concomitante (o comunque riepilogativo dell'intero certificato all'atto dell'ultima perizia).

#### CARENZA (PERIODO DI)

Periodo che intercorre tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace (esempio: ore 12 del 3° giorno successivo alla data di notifica per i rischi grandine e vento forte).

#### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (scheda di polizza)

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- dati catastali (fogli di mappa e particelle) e relative superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite rappresentate dalle singole colture corrispondenti con il piano culturale del fascicolo aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D. Lgs. 102/04, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale e relative successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dal distributore assicurativo incaricato, in nome e per conto della Società;
- le franchigie applicate, distinte per avversità, l'eventuale soglia di danno, i limiti d'indennizzo e gli scoperti;
- la tariffa applicata per ogni avversità e/o globalmente;
- l'importo del premio per ogni avversità e globale;
- la dichiarazione di mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle particelle assicurate;
- la dichiarazione dei valori assicurati delle produzioni che sono contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi Reg. 1305/2013 art. 37 co.1;
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- la presenza di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- l'attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del

- Contraente;
- la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del contraente;
  - l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali (come previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura) con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente;
  - eventuali altri dati e/o documenti resi necessari e/o obbligatori del vigente Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza e cessazione della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate dalle condizioni speciali e aggiuntive.

#### **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa prevista dalle condizioni generali.

Inoltre, le condizioni speciali di assicurazione descrivono, con apposite tabelle di danno, le valutazioni convenzionali riferite alle differenti traumatologie sui prodotti assicurati a seguito dei danni inferti dagli eventi meteorici in garanzia.

#### **CONSORZIO DI DIFESA**

Consorzio di imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. Possono stipulare le polizze collettive con la Società in qualità di contraenti, a nome e per conto dei propri soci aderenti. I Consorzi di difesa, a loro volta, si possono unire in organizzazioni che svolgono, a livello nazionale, compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela, dei Consorzi di Difesa ad esse associati.

#### **CONTRAENTE**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'Assicurato (es. quando è socio di un Consorzio di Difesa).

Le due figure coincidono quando il contraente, non aderente ad una polizza collettiva, assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio un bene di sua proprietà) tramite polizze non agevolate con incasso di agenzia.

#### **CONVALIDA**

Conferma, apposta sul certificato da parte del Contraente, attestante la qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

#### **DANNO**

Perdita di resa quanti/qualitativa subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro avvenuto in base alle garanzie prestate nel contratto assicurativo (polizza).

#### **DATI A CARATTERE PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 4 - par. 1 del Reg. UE 679/2016, per "dato personale" si deve intendere qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

#### **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Data e ora a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace per singola avversità atmosferica.

#### **DENUNCIA DI SINISTRO**

Comunicazione scritta che l'Assicurato deve dare al distributore assicurativo della polizza a seguito di un sinistro.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato tassativamente entro tre giorni dalla data in cui il sinistro per singolo evento in garanzia si è verificato, o dalla data in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

#### **DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI**

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente/assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti oppure omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave e art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave del codice civile).

#### **DISTRIBUTORE ASSICURATIVO**

Il distributore assicurativo (o intermediario) è la persona fisica o la società, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) presso l'IVASS di cui all'Articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018, così come previsto dal D.lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) che svolgono a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico di distribuzione, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione/di distribuzione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano. Devono acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati nonché agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

Il distributore viene definito Agente di assicurazione se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione esercitando l'attività di intermediazione assicurativa; viene invece definito Broker o mediatore quando agisce in nome e per conto del cliente, senza poteri di rappresentanza della Società.

#### **FASE FENOLOGICA**

Espressione vegetativa che la pianta palesa in un certo momento del suo sviluppo indotta dalla mutazione stagionale delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche (temperatura, umidità, radiazione, ecc.). Sono esempi di fase fenologica la schiusa gemme, il germogliamento, l'allegagione, ecc.

Si intenda per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

#### **FASCICOLO AZIENDALE**

È l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia di agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo

dell'amministrazione stessa. Dovrà essere obbligatoriamente aggiornato annualmente prima del perfezionamento dei contratti presso gli intermediari.

#### **FRANCHIGIA (FISSA O SCALARE)**

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

Questa clausola elimina i sinistri di fascia bassa, ma frequenti, e permette una riduzione del premio. È espressa in percentuale o in valore assoluto e si applica sulla somma assicurata iniziale ed il suo ammontare è quindi definibile a priori e non si modifica al variare dell'entità del danno.

Rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

#### **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI**

Imposta che si applica ai premi imponibili versati dai contraenti. È prevista dalle norme di legge vigenti ed è indicata, ove dovuta, nello sviluppo del premio nella scheda di polizza.

#### **INDENNIZZO**

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di indennità del danno patrimoniale subito da un proprio Assicurato a seguito di un sinistro sui beni oggetto della polizza, denunciato secondo le norme contrattuali.

L'indennizzo corrisposto dall'assicuratore, erogato a termine di polizza, non può rappresentare per l'Assicurato una fonte di guadagno.

#### **INDICE DI SOLVIBILITÀ – SOLVENCY RATIO**

Misura il livello di patrimonializzazione di una compagnia assicurativa. È calcolato come rapporto fra i fondi propri (Own Funds) e il requisito di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement o SCR) ad una certa data. I fondi propri sono determinati a partire dalla valutazione del bilancio della Compagnia a valori di mercato (Fair Value) mentre il SCR è determinato valutando i rischi sottostanti al business sviluppato. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle compagnie di assicurazione, il margine di solvibilità è calcolato secondo i principi stabiliti dalla normativa europea Solvency II.

#### **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Insieme di documenti, relativi ad un prodotto, che un Distributore assicurativo è obbligato a mettere a disposizione dei clienti prima della stipula di un contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. Tali documenti sono redatti secondo rigidi standard di forma e contenuto e variano a seconda del prodotto offerto. Nel dettaglio, il Distributore deve fornire: modelli 3 – Informativa sul Distributore, 4 – Informazioni sulla Distribuzione del Prodotto Assicurativo non-IBIP e 4-ter – Elenco delle norme di comportamento del Distributore. È obbligo del Distributore acquisire dal Contraente/Assicurato le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto assicurativo.

#### **IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

L'IVASS o Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è stato istituito con Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede legale in Roma. Svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.

#### **LIMITE DI INDENNIZZO**

La percentuale della somma assicurata per singola varietà che indica l'importo massimo indennizzabile.

## **MASAF – MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

### **NOTIFICA DI PROPOSTA**

Per "notifica di proposta" si intende la comunicazione effettuata alla Società degli estremi dei rischi assunti giornalmente, comprensivi di eventuali variazioni a precedenti notifiche, a cura del distributore assicurativo. La trasmissione deve essere "tracciata" e sempre documentabile in modo certo ed inoppugnabile. Può avvenire per e-mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o fax.

### **PARTITA ASSICURATIVA**

L'insieme delle superfici identificabili catastalmente e riferite ad uno o più fogli di mappa e particelle della stessa azienda/comune/prodotto destinate dall'agricoltore al medesimo uso varietale. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, con una soglia di danno comune/prodotto separata dalle colture senza protezione.

### **PERITO**

Il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

### **PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA**

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.

### **POLIZZA COLLETTIVA**

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati. Nella polizza collettiva, l'assicurazione è riferita ad una azienda agricola in quanto facente parte di un gruppo omogeneo (esempio: il singolo Assicurato del Consorzio di Difesa).

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione (art. 1888 del codice civile – Prova del contratto). La polizza, sottoscritta dal rappresentante della Compagnia e/o dal distributore assicurativo autorizzato e dall'assicurato, viene emessa dall'assicuratore o dal suo distributore assicurativo e consegnata al contraente. Alla polizza vengono allegare tutte le condizioni contrattuali, sia quelle Generali sia quelle Speciali. È un contratto aleatorio (che dipende dalla sorte con margine di rischio).

### **PREMIO**

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare le garanzie offerte dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di attivazione della garanzia (art. 1901 del Codice civile – Mancato pagamento del premio).

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo o complessivo.

### **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Il pagamento del premio si prescrive in un anno (art. 2952 del codice civile – Prescrizione in materia di assicurazione).

#### **PRODOTTO**

Le diverse specie vegetali assicurabili indicate dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente.

#### **PRODUZIONE MEDIA ANNUA**

Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione (fatture, bolle, perizie ed ogni altro documento giustificativo).

#### **PROVVIGIONE**

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo al distributore assicurativo di svolgere l'attività diretta al perfezionamento dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

#### **QUANTIFICAZIONE DEL DANNO**

La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta delle singole varietà assicurate come differenza fra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, se previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, anche della compromissione della qualità.

#### **QUIETANZA**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato rilascia quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

#### **RESA MEDIA ANNUA**

Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (Resa Assicurata Complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

#### **RESA ASSICURATA**

Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

#### **RIDUZIONE**

Il capitale assicurato si può ridurre a seguito di danni derivanti da eventi non in garanzia determinando una riduzione conseguente del premio di polizza calcolata in base ai giorni di mancata garanzia sul rischio ridotto.

#### **RISCHI ESCLUSI**

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

#### **RISCHIO**

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

#### **SCOPERTO**

Il suo ammontare, espresso in percentuale, si applica sull'indennizzo spettante e non è definibile a

priori. Rappresenta le centesime parti delle somme indennizzabili che vanno escluse dall'indennizzo dopo l'applicazione della franchigia.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **SOCIETÀ (COMPAGNIA ASSICURATRICE)**

L'impresa assicuratrice, Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa. La Società esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi Assicurazione). L'impresa assicuratrice incassa i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS ed iscritte all'albo delle imprese e sottoposte alla sua vigilanza (<https://servizi.ivass.it/Albi>).

#### **SOGLIA DI DANNO**

È la perdita di produzione superiore al 20% della produzione media, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo così come previsto nel PGRA vigente. La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto 1.1 dell'Allegato 1 del PGRA. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

#### **STANDARD VALUE (VALORI UNITARI STANDARD) DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

Gli Standard Value (valori unitari standard) sono strumenti di verifica della produzione media annua dichiarata dall'impresa agricola determinati con apposito decreto ministeriale dal MASAF. Relativamente alle colture vegetali possono essere determinati per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) e sono basati per la componente produttiva (resa):

- a. su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b. sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per coltura vegetale o gruppo di colture della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Gli Standard Value rappresentano il massimo valore ammissibile a contributo della produzione media annua assicurata dall'azienda agricola.

#### **VALORE ASSICURATO**

Valore economico dell'esposizione al rischio coperto dalla polizza di assicurazione. Di regola il valore assicurato corrisponde alla produzione da assicurare, espressa in quintali, moltiplicata per un prezzo concordato con l'azienda agricola assicurata, eventualmente nei limiti stabiliti con i Consorzi di Difesa contraenti delle polizze collettive.

#### **VARIETÀ (E SUOI CLONI)**

Insieme di piante coltivate con identici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici, merceologici, appartenenti alla medesima specie e sottospecie.

In campo viticolo per varietà si intendono le cultivar ammesse dal Disciplinare di Produzione dei vini DOCG, DOC, IGT per la produzione di un particolare tipo di vino.

La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo Comune.

## DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

- Per l'evento Eccesso di Pioggia l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai 30 giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno.
- Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.
- Gli effetti delle diverse Avversità, con esclusione della Grandine, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

## AVVERSITÀ DI FREQUENZA

### GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di **granelli di ghiaccio** di dimensioni variabili.

### VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga **almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h - 14 m/s)**, limitatamente agli **effetti meccanici** diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

### ECCESSO DI PIOGGIA

Gli eventi contemplati nell'eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni di particolare intensità e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono quelli minimi per poter attivare la garanzia e non necessariamente sono indice di danno alle colture.

- Per "**nubifragio**" si intendendo le **precipitazioni di particolare intensità e di breve durata** caratterizzabili **con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore, che esercitino un'azione eminentemente meccanica** di scalzamento **limitatamente al periodo** immediatamente **successivo al trapianto** delle colture orticole **o alla fase di germinazione** delle colture seminate.
- Per **precipitazioni di particolare entità** si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore**.
- Per **piogge prolungate** si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di otto giorni e comunque che **eccedono per oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento (gli 8 giorni antecedenti la data della denuncia).

## **ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

---

**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa – Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione che fanno parte del set informativo.**

Milano, 01 marzo 2024

Il Rappresentante Legale

Il Rappresentante Generale per l'Italia  
Dott. Tessore Daniele



**Le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione sono disponibili sul sito [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it), nella sezione "Prodotti".**

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia ed alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società **indennizza la mancata o diminuita resa assicurata** causata dalle avversità previste dalla Definizione delle Avversità Assicurate **esclusivamente ove siano riportate sul certificato di assicurazione**. In aggiunta al danno da mancata resa, viene riconosciuto, se previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione relative al prodotto in garanzia e dichiarato nel contratto, anche il danno di qualità.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e successive modificazioni o integrazioni.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

#### Art. 3 - Produzioni vegetali assicurabili

Sono definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

#### Art. 4 - Quantitativi e valori assicurabili

La copertura assicurativa per singola azienda agricola **deve essere la resa assicurata realmente ottenibile nell'annualità dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1 del PGRA, coltivata all'interno di un territorio comunale**.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al precedente comma.

**Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (es. DOCG, DOC, IGT, etc.) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi.**

La resa media annua e la resa assicurata dovranno essere certificate dal fascicolo aziendale dell'assicurato, o altra documentazione equipollente, secondo le norme vigenti. Fatta salva specifica pattuizione scritta tra le parti, la resa media assicurata non potrà essere superiore allo Standard Value stabilito per decreto ministeriale.

Per la determinazione del valore assicurato si adotteranno i prezzi concordati con l'azienda agricola assicurata, oppure, nel caso in cui l'azienda agricola sia associata ad un organismo collettivo di difesa, si adotteranno i prezzi entro i limiti massimi stabiliti con i Consorzi di difesa Contraenti di riferimento e riportati in polizza collettiva. Qualora specifiche condizioni oggettive e documentalmente dimostrabili determinino la necessità di applicare prezzi

superiori, questi andranno di volta in volta preventivamente concordati tra la Direzione della Società ed eventualmente il Consorzio di difesa contraente a cui l'azienda agricola risulta associata.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato e/o il contraente attestano sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nei limiti previsti dalle suddette discipline.

#### Art. 5 - Garanzia prestata

La Società si impegna al riconoscimento dell'indennizzo sulla perdita di resa assicurata a seguito del verificarsi di un evento in garanzia **qualora la Società accerti che tale danno abbia superato la soglia** di cui all'*art. 6 - Soglia di danno*, sia direttamente, sia sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura assicurata.

Ai sensi dell'*art. 25 - Modalità per la rilevazione del danno*, la Società anche per tramite del perito incaricato, verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura assicurata e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; **se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua**, la Società procede al calcolo dell'indennizzo **che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione**. La quantificazione del danno **dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta**, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità se prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

#### Art. 6 - Soglia

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, per singolo prodotto e per singolo Comune, in conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, il danno verrà **indennizzato per singola partita, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.**

#### Art. 7 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

- Per le avversità Eccesso di Pioggia ed Eccesso di neve su tutti i prodotti la franchigia è fissa ed assoluta e pari a 30%.
- Per le avversità Grandine e Vento Forte, verranno applicate le seguenti franchigie:
  - a) Franchigia del 30% per entrambe le avversità sui prodotti Piante e Talee, Colture da Seme, Cocomeri, Meloni, Insalate, Tabacco e Colture Speciali;
  - b) Franchigia del 20% per entrambe le avversità, sui prodotti Frutta e Piccoli Frutti, Olive, e Vivaia di Vite;
  - c) Franchigia del 15% per entrambe le avversità, sul prodotto Pomodoro;
  - d) Franchigia del 10% per l'avversità Grandine e del 15% per l'avversità Vento Forte sui prodotti uva, cereali, mais, riso e oleaginose.

Nel caso di danni combinati da grandine e/o vento forte e altre avversità verrà sempre applicata la franchigia superiore.

L'elenco dettagliato dei prodotti assicurabili e della loro attribuzione in base alle categorie suddette è riportato nell'allegato 1 alle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Nel caso di prodotti non riportati nell'allegato 1 andrà effettuata preventiva richiesta alla Direzione della Società in merito all'attribuzione delle franchigie contrattuali.

#### Art. 8 - Limite di Indennizzo

Per le avversità Eccesso di Pioggia ed Eccesso di neve, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 50% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

Per le avversità Grandine e Vento forte in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 80% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.

Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

#### Art. 9 - Scoperto

In base al prodotto e/o agli eventi assicurati verrà applicata una percentuale di scoperto come segue:

- Per tutte le avversità assicurate sui prodotti **Frutta, Piccoli Frutti, Olive, Prodotti da Seme, Prodotti Speciali, Cocomeri, Meloni, Orticole, Tabacco, Vivaia di piante da frutto, Barbatelle, Nesti di vite, Talee e insalate in genere**: percentuale di scoperto 15%;
- Per i prodotti a coltivazione biologica, su tutte le avversità: percentuale di scoperto 20%.

Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

#### Art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Relativamente agli eventi assicurati, così come riportati sul certificato di assicurazione e fermo restando che si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali per ogni singola avversità, la garanzia decorre a partire dalla data di notifica della proposta (fermo il disposto dell'art. 1326 del codice civile in materia di accettazione della proposta da parte della Società) come segue:

- a partire dalle ore 12 del 3° giorno successivo per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle ore 12 del 15° giorno successivo per le altre avversità;

Nelle colture orticole la data di notifica della proposta può indicare anche la presumibile epoca di semina o trapianto.

Per "Notifica di proposta" si intende la comunicazione della promessa di copertura alla Società a cura del distributore assicurativo, autorizzato dalla Società all'invio della stessa tramite lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail certificata (PEC). Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Consorzio di difesa Contraente a cui l'assicurato è associato. Perché detta "notifica di proposta" possa dirsi a tutti gli effetti accettata dalla Compagnia (ai sensi dell'art. 1326 del codice civile) il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 15 giorni dalla data certa di comunicazione della proposta alla Compagnia, al Contraente per la convalida e la messa a ruolo contributiva del contratto, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio. La data della notifica di proposta dovrà essere quella

esposta nel certificato di assicurazione. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicato alla Società entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di proposta; nelle more la garanzia si intende operante.

### **Cessazione**

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data di taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società con telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) e la validità della garanzia cesserà trascorsi cinque giorni dalla suddetta data.

In ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le ore 12 del 1° novembre.

### **Art. 11 – Stipula del contratto**

**Le Polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi ed hanno durata massima annuale.**

**Non si possono assicurare rischi inesistenti o dopo la loro cessazione, compatibilmente con il ciclo colturale della specie assicurata.**

**Non si possono assicurare i prodotti che siano stati colpiti dalle avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica della proposta alla Compagnia.**

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica all'Assicurazione da parte del distributore assicurativo e quella di decorrenza della garanzia ("Anterischio nel periodo di carenza"), l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 22 – "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società **ridurrà il valore assicurato e, conseguentemente e proporzionalmente, il premio.** Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

### **Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola per ciascuna specie coltivata all'interno di un territorio comunale in base ai valori assicurabili contenuti nel limite della resa media individuale calcolata ai sensi della normativa vigente e nei limiti previsti dai disciplinari ove presenti (vedi Art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili*).

Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni combinazione di coltura vegetale e territorio comunale di ubicazione del rischio.

L'azienda agricola dovrà comunque essere in possesso di documenti in grado di **comprovare la differente resa media annua ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza al fine di comprovare la resa assicurata.**

I documenti ammessi allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

**Si impegna inoltre a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano assicurativo individuale relativo al piano colturale del fascicolo aziendale.**

**Nel caso in cui l'assicurazione sia riferita a prodotti biologici dovrà essere allegato al certificato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.**

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sul certificato la dichiarazione: **"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ..."**

#### Art. 13 - Pagamento del premio

**Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, in unica soluzione, alla data contrattualmente convenuta.**

**Nel caso trattasi di copertura con contraenza individuale e incasso del premio da parte del distributore assicurativo, la copertura assicurativa si attiva solo in seguito all'avvenuto perfezionamento contrattuale ai sensi dell'art. 1888 del codice civile ed all'avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato al distributore assicurativo o alla Società, fermo restando i periodi di carenza previsti dell'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, pena la sospensione della stessa ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile (Mancato pagamento del premio).**

#### Art. 14 - Doveri dell'Assicurato

**L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende obbligatorio anche in caso di danno (obbligo di salvataggio del prodotto), fatto salvo quanto previsto dall' Art. 38 - *Anticipata risoluzione del contratto*.**

#### Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, **non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi alla stessa coltura vegetale ubicata nel medesimo territorio comunale.**

**In ogni caso, la soglia di danno dev'essere calcolata per l'intera azienda/prodotto/comune.**

**Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

**Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente), superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).**

#### Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie fra le parti, modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

**L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni notizia o fatto relativi alla delimitazione del rischio assicurato (variazione delle superfici aziendali, malattie insorte, mancati trattamenti, etc.) verificatisi nel corso della campagna assicurativa.**

**Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice civile).**

**Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto scritto firmato dalle Parti (Assicurato, Contraente e Società).**

#### Art. 17 - Rettifiche

**Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché notificati alla Società per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.**

#### Art. 18 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali, il Piano Assicurativo Individuale ed il Piano colturale del fascicolo aziendale relativi od altra documentazione afferente alle produzioni assicurate ritenuta utile dalla Società o da un suo incaricato al fine della definizione del danno.

#### Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper-maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- danni su colture ubicate su terreni non irrigui;
- ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- danni dovuti a carente manutenzione della rete scolante;
- danni conseguenti ad **errate pratiche agronomiche** o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- **l'aggravamento dei danni** coperti da garanzia dovuto a **mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, etc.) successive all'evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di **ruscelli da errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica;**
- **abbassamento della falda idrica** che provochi il fenomeno del cuneo salino lungo la fascia costiera;
- danni conseguenti ad inondazione e/o alluvione su coltivazioni ubicate in **terreni di golena**, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena e danni ad impianti situati a meno di 50 metri dall'alveo di fiumi e/o canali;
- danni dovuti a **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione e/o dell'impianto antibrina;**
- danni causati da **animali selvatici** o allo stato brado;
- danni dovuti a cause **fisiologiche** e/o alla normale **alternanza di produzione della coltura;**
- danni conseguenti a **fitopatie ed attacchi parassitari;**
- danni al frutto conseguenti a filloptosi determinata da eventi diversi da quelli assicurati;
- **incendio;**
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni provocati da qualsiasi **altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- produzioni soggette a **malattie, tare, difetti** che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

#### Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

**Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurabili.**

Qualora l'evento si verifichi **prima della sottoscrizione** del contratto assicurativo (**anterischio non dichiarato nel contratto e/o non denunciato**) la Società lo escluderà dall'indennizzo fermo restando il pagamento del premio per intero.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte del distributore assicurativo alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 22 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Il danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia **non può in ogni caso essere considerato per il superamento della soglia di danno.**

#### Art. 21 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto (20%) del prodotto **per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati**, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 30 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata ed accettata dalla Società, **ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio**, a partire dalla data di invio per raccomandata e/o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione può essere altresì richiesta nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, anche a seguito di verifica d'ispezione, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata o mail certificata (PEC).

#### Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso al distributore assicurativo della Società e/o alla Direzione (Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano), entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.  
Nel caso di danni da vento forte, la denuncia deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail certificata (PEC) entro il giorno successivo dall'evento;
- b) **dichiarare (per tutte le partite assicurate) - solo per l'avversità Grandine - se intende denunciare:**
  - con richiesta di perizia e, in questo caso, indicare l'entità presumibile del danno per singola avversità;
  - per semplice memoria, qualora interessi l'intera produzione Comune Prodotto per un determinato evento garantito;
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto, in caso di denunce con richiesta di perizia, prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 30 - *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- e) mettere a **disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti**, il Piano culturale sui quali insistono le produzioni assicurate nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della resa assicurata;

f) **informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto** nell'ambito dello stesso Comune.

**L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi**, di cui ai commi precedenti del presente articolo, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio** prevista dall'Art. 20 - "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*".

#### Art. 23 - Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica **dell'effettivo superamento dei valori oggettivi** dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia **si farà riferimento ai dati ufficiali e/o certificati**, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

#### Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno e decadenza dai diritti contrattuali

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

#### Art. 25 - Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal Perito da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in conformità a quanto previsto dall'Art. 32 - "*Perizia di appello*". **Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato non si renda disponibile al sopralluogo peritale in prossimità della raccolta, di persona o tramite un suo delegato, perde totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio** prevista dall'Art. 20 - "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*".

#### Art. 26 - Mandato del Perito

Il Perito di cui all'Art. 25 - "*Modalità per la rilevazione del danno*", deve:

1. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati catastali, al titolo di conduzione del fondo, alla resa media annua ed assicurata, **avvalendosi anche della documentazione ufficiale atta a dimostrarle (Art. 12 - Obblighi dell'assicurato)**;
2. accertare la **data in cui l'evento denunciato è avvenuto e verificare se era in garanzia**;
3. accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, **l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati agrometeorologici** utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
4. accertare l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e/o il/i danno/i;
5. accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, **se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili**;
6. accertare se esistono altre **cause di danno non garantite** dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà **escluso dall'indennizzo** nell'eventualità **di un successivo sinistro**;
7. **verificare nelle fasi fenologiche più appropriate l'impatto delle differenti avversità sul prodotto assicurato e la produzione in garanzia**;
8. accertare **lo stadio di maturazione** del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
9. stabilire **l'epoca più idonea per effettuare la perizia definitiva** a ridosso dell'epoca di raccolta;
10. accertare **la regolarità dei campioni**, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 30 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
11. procedere **alla stima ed alla quantificazione del danno**, come previsto dal successivo Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

#### Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Ai sensi degli artt. 18 – *Ispezione dei prodotti assicurati* e 25 – *Modalità per la rilevazione del danno*, la **Società potrà eseguire una o più perizie preventive o di constatazione:**

- al fine di verificare **lo stato delle colture**;
- per valutare i danni relativi **alle produzioni a raccolta scalare**. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per **escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non in garanzia**.

Qualora necessario il perito redigerà un **Bollettino preventivo**, un **Bollettino di Constatazione** o un **Bollettino Definitivo parziale** che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

In fase di perizia definitiva, la quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nei certificati di assicurazione (resa assicurata).

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non in garanzia, come quantificati all'*art. 26 – Mandato del perito*, punto 6. e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, **ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo** delle tabelle qualitative indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come detto all'*Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato, come previsto nel successivo *Art. 28 – Risultanze della perizia*.

Per ogni bollettino di campagna di constatazione, preventivo, definitivo parziale o definitivo si applicano inoltre le indicazioni dei successivi artt. 29 – *Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna* e 32 – *Perizia di appello*.

Al fine della determinazione dell'indennizzo, ai risultati di perizia deve essere detratta la franchigia così come stabilito dall'*Art. 7 – Franchigia* e successivamente il danno così determinato sarà sottoposto all'applicazione dello scoperto così come indicato all'*art. 9 – Scoperto* e del limite di indennizzo, così come indicato all'*Art. 8 – Limite di indennizzo*.

#### Art. 28 - Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato.

**Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.**

**In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente, anche in forma digitale a mezzo e-mail certificata (PEC) al più presto possibile e comunque entro 3 giorni non festivi successivi a quello della perizia fatto salvo quanto previsto in polizza collettiva.**

Trascorsi ulteriori 3 giorni dalla successiva consegna o spedizione al Contraente, il predetto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in forma digitale per mezzo di e-mail certificata (PEC). Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art. 32 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### Art. 29 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna

**Le "Riserve" sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal Perito al momento della stima. Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio.**

Le "Osservazioni" sono puntualizzazioni del Perito estimatore.

#### Art. 30 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, **l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano a mezzo telegramma, e-mail o fax (02/73953870).**

Egli deve, altresì, **lasciare regolari campioni** Art. 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli Artt. 26 - *Mandato del Perito* e 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### Art. 31 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

**I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata.** Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'Art. 22 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al cinque per cento (5%) della quantità assicurata per singola varietà salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

#### Art. 32 - Perizia d'appello

**L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma o e-mail certificata (PEC), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del**

**Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, il secondo Perito viene nominato dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

**Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.**

A richiesta di una delle parti, per la scelta del Terzo Perito questi deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

#### Art. 33 - Norme particolari della perizia d'appello

**L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;** nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'Art. 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 22 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.***

#### Art. 34 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 17 - *Rettifiche.*** Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

#### Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo

**L'offerta di pagamento dell'indennizzo avverrà nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Collettiva, fermo restando l'avvenuto pagamento del premio nei termini previsti dalla Polizza Collettiva e la restituzione dell'atto di quietanza controfirmato dall'assicurato per accettazione.**

#### Art. 36 - Foro competente

**Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, dal perfezionamento, dall'esecuzione e della risoluzione del presente contratto, e più in generale per qualsivoglia questione che da esso tragga origine, sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, fermo restando ogni eventuale Foro inderogabile per legge.**

#### Art. 37- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le **norme della legge italiana**.

Art. 38 - Anticipata risoluzione del contratto

**Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli eventi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo e-mail certificata (PEC) o telegramma alla Direzione della Società - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro 10 giorni comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.**

Art. 39 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

**Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico, anche in fasi successive a quanto disposto dall'art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia, questo verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'Assicurato. L'Assicurato, ricevuta la comunicazione della mancanza dei requisiti per l'adesione alla contribuzione pubblica agevolata, da parte del Contraente o della Compagnia, si impegna entro 15 giorni al pagamento del premio lordo contro quietanzamento da parte della Società.**

Art. 40 - Controlli sulle polizze assicurative agevolate

**Gli organismi pagatori, le Regioni e Province Autonome, delegati della Corte dei conti Europea in sede di istruttoria delle richieste di contributo delle polizze assicurative agevolate, potranno effettuare controlli sulle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli e sui contratti agevolati stipulati con richiesta di contribuzione pubblica.**

Art. 41 - Assunzioni vincolate a preventiva autorizzazione Direzionale

**Nel caso in cui il prodotto da assicurare non sia presente nella tabella di cui all'allegato 1 o si richiedano deroghe a quanto riportato nelle presenti condizioni Generali e Speciali di assicurazione, il distributore assicurativo dovrà effettuare specifica richiesta scritta alla direzione della Società e attendere conferma per iscritto del benestare all'assunzione e delle condizioni normative e tariffarie da applicarsi prima di poter procedere all'assunzione del rischio.**

---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

**Le Produzioni assicurabili per le singole specie e varietà sono quelle riportate nel Fascicolo Aziendale e devono essere contenute nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, art. 76.**

### Art. 42 - Avversità assicurabili

Tutte quelle previste alla Definizione delle avversità assicurate ed esclusivamente ove riportate sul certificato di assicurazione.

### Art. 43 - Operatività della garanzia

#### **Impianti arborei in fase di piena produzione**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti alla data di perfezionamento del contratto, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

#### **Impianti arborei in fase di produttività crescente**

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:

<b>VITE</b>	produzione assicurabile
1° anno	Come da disciplinare
2° anno	Come da disciplinare
3° anno	Come da disciplinare

<b>POMACEE</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

<b>DRUPACEE</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>ACTINIDIA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>CACHI</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

# VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

## CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

### Art. 44 - Danni anterischio conclamati

Qualora a seguito di periodi prolungati antecedenti alla data della notifica di proposta durante i quali siano riscontrabili fenomeni afferenti alle avversità in garanzia tali da compromettere la futura produzione dei prodotti oggetto di assicurazione, **detti rischi non potranno formare oggetto di assicurazione se non preventivamente autorizzati dalla Direzione, configurandosi il presupposto previsto all'Art. 20 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

### Art. 45 - Decorrenza e cessazione della garanzia

#### **Avversità Vento Forte:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;  
termina **venti giorni prima dell'inizio della fase di maturazione ad inizio raccolta prodotto avvenuta e comunque non oltre il 30 settembre.**

#### **Avversità Eccesso di neve:**

La garanzia per **tutti i prodotti:**

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;  
termina a maturazione del prodotto avvenuta e comunque **non oltre il 30 Novembre.**

### Art. 46 - Operatività della garanzia

#### **Avversità Eccesso di pioggia:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- prodotto perso a seguito di **asfissia radicale su colture erbacee;**
- **eradicazione delle piantine** appena trapiantate.

#### **Avversità Eccesso di neve:**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- **abbattimento delle piante;**
- **rottture di branche e/o rami.**

## DANNO DI QUANTITA': CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

### PRODOTTO UVA DA VINO

#### Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre dalla schiusa delle gemme;  
termina alla data di maturazione di raccolta della varietà assicurata, **da intendersi la data indicata, per l'inizio della raccolta, della cantina di riferimento della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La garanzia verrà estesa per un massimo di otto giorni successivi a detta data, per consentire le operazioni di vendemmia.**  
In ogni caso la garanzia cessa:

- per le varietà precoci e medio precoci (es. Chardonnay, Pinot): 30 agosto;
- altre varietà medie e medio tardive: 30 settembre;
- per le varietà tardive (es. Aglianico, Prosecco, Trebbiano T.): 20 ottobre.

L'elenco dettagliato delle epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni è riportato nell'Allegato n. 3 alle presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dai 20 giorni antecedenti l'inizio della raccolta;  
termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Limitatamente all'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia **esclusivamente i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marciume acido, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

#### Art. 48- Definizione di varietà

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G e/o destinate alla produzione di VINI COMUNI.

#### Art. 49 – Operatività della garanzia

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- rottura di piante o tralci;
- asportazione di grappoli, racimoli o singole bacche;

## PRODOTTO FRUTTA

### Art. 50 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre per il solo prodotto Actinidia dalla schiusa delle gemme, per tutti gli altri prodotti dall'allegagione;

termina alla maturazione di raccolta o prima se il prodotto è stato raccolto e comunque per i prodotti Cachi e Actinidia non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre, per i prodotti Mele, Pere, Nettare, Pesche, Albicocche, Susine non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre ad allegagione avvenuta e comunque non prima delle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Per tutte le altre avversità **la garanzia decorre ad allegagione avvenuta**.

### Art. 51 – Operatività della garanzia

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto ACTINIDIA:

- rottura di piante, branche, sotto-branche o tralci, limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo;
- ammaccature interessanti il mesocarpo.

Per gli altri prodotti:

- abbattimento piante e/o rottura rami e branche limitatamente al danno cagionato ai frutti pendenti;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo.

## PRODOTTO POMODORO PELATO O CONCENTRATO, POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

### Art. 52 – Decorrenza e cessazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da industria/pelati o concentrati.

La garanzia decorre dall'avvenuto attecchimento e/o dall'emergenza avvenuta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, fermo il disposto dell'art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia cessa in ogni caso:

- Per il prodotto POMODORO PELATO o CONCENTRATO, alle ore 12.00 del 110° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato
- Per il prodotto POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO, alle ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di trapianto del prodotto assicurato

In ogni caso, la garanzia termina alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del:

30 Settembre per l'Italia settentrionale;

20 Settembre per l'Italia centro meridionale.

Relativamente ai danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, gli stessi devono essere relativi a trapianti terminati non oltre il 31 maggio.

#### Art. 53 – Quantitativi assicurabili

**Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto dall'Art. 4 – Quantitativi assicurabili (resa media individuale) delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque non può superare gli 800 q/li per Ha.**

#### Art. 54 – Definizione di varietà

**Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita assicurata, deve essere indicata la data del trapianto; l'omessa segnalazione delle date di trapianto può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.**

**Per singola partita si intendono le produzioni trapiantate nell'arco temporale di 10 giorni.**

#### Art. 55 – Garanzia danni precoci

Fermo restando il disposto dell'*art. 38 – Anticipata risoluzione del contratto*, qualora l'assicurato ne abbia fatto richiesta e la Società abbia dato il suo benestare, nel caso di danni precoci **che si siano verificati entro 10 giorni dall'epoca di trapianto** e che abbiano avuto per effetto:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, fino **ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (costo delle piantine e spese per ritrapianto).

In caso **di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'*Art. 27 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**PRODOTTO FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, SEGALE, FARRO, AVENA, TRITICALE, MIGLIO, SPELTA, SCAGLIOLA e GRANO SARACENO**

**Art. 56 – Oggetto della Garanzia**

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, per **i cereali autunno-vernini ha inizio dalla fase fenologica di levata**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° marzo** e **termina con la maturazione del prodotto**. In polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina, così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo**.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 31 luglio, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, quindi per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h), la garanzia termina all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Relativamente invece all'avversità Vento forte, intesa come "burrasca forte" e quindi per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort con velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h, la garanzia termina all'inizio della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

**Art. 57 – Operatività della garanzia**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto del **danno di quantità** in base a:

- **Piante morte;**
- **Piante uncinata o con arricciamento della spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni di spiglette;**
- **Cariossidi perse o scasellate;**
- **Cariossidi pregerminate;**
- **Lesioni al culmo ed alle foglie;**
- **Piante con piegatura del culmo.**

**Art. 58 – Quantitativi massimi assicurabili**

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'*art. 4 – Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

AREA	Tipologia di terreno	Frumento tenero	Frumento duro
		q.li/ha	q.li/ha
Nord	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	35
	Tutti gli altri terreni	60	45
Centro	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	40	30
	Tutti gli altri terreni	60	55
Sud	Sabbiosa, Sabbioso franco, limosa	35	40
	Tutti gli altri terreni	45	60

**N.B. 1** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B. 2** Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

## PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, DA INSILAGGIO, DA BIOMASSA, DA SEME e DOLCE

### Art. 59 - Definizioni specifiche

**Mais da granella** - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica;

**Mais da biomassa** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa;

**Mais da insilaggio** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa;

**Mais da seme** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita;

**Mais dolce** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione lattea - inizio latteo/cerosa;

**Pastone di mais / Pastone** - la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa;

**Pastone integrale** - la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

### Art. 60 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche ed è **esclusivamente riferita al prodotto irriguo**.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, per il **prodotto mais ha inizio dall'emergenza**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1° aprile e termina con la maturazione del prodotto**. In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina, la classe FAO di maturazione così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo**.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 15 ottobre, salvo quanto previsto successivamente per taluni eventi.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- **per l'evento compreso tra il 7° e 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h):**
  - per il **mais da granella, mais da seme e Pastone di mais da granella**: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta;
  - per il **mais da insilaggio, da biomassa, Pastone di mais integrale**: alla fine della fase di maturazione cerosa;
  - per il **mais dolce**: alla fine della fase di maturazione lattea

Le singole fasi di maturazione sopra riportate o citate in seguito si intendono **operanti in ogni caso quando è stato raggiunto il predetto stadio fenologico da almeno il 50% delle piante assicurate**.

- **per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 01 novembre.**

#### Art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto all'art. 39 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, provocati dagli eventi in garanzia, **avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio e che abbiano avuto per effetto:**

- **la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 - *Soglia*
- oppure
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno un ettaro**, tale da fare rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq.

La Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese ottenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.**

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina **non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

#### Art. 62 – Variazioni di destinazione d'uso del prodotto assicurato

Ai sensi dell'art. 12 - *Obblighi dell'assicurato*, l'assicurato che decida di variare la destinazione d'uso della coltura assicurata (ad esempio da mais da granella a mais da insilaggio) **deve darne opportuna comunicazione scritta alla Società mediante telegramma o in forma digitale a mezzo e-mail certificata (PEC), comunque entro e non oltre 20 giorni prima dell'epoca di raccolta del prodotto**, ferma la possibilità della Società di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 del Codice civile.

La variazione del rischio assicurato non nota alla Società, infatti, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione** (art. 1898 del Codice civile).

#### Art. 63 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'art. 4 - *Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

AREA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità) (x100kg)/ha	Mais da insilaggio (x100kg)/ha	Mais dolce (x100kg)/ha
Nord	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	500	170
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	600	170
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	600	170
Centro /Sud	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	350	150
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	115	400	150
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	130	550	170

**N.B. 1** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B. 2** Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

## PRODOTTO RISO

### Art. 64 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia **decorre dall'emergenza della piantina** e comunque **non prima delle ore 12.00 del 15 maggio e cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre.**

Relativamente all'avversità **Vento forte** la garanzia **decorre dall'accettamento e cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia in ogni caso cessa anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non può protrarsi oltre le ore 12.00 del 25 settembre.

### Art. 65 - Varietà di Riso

La differenziazione tra le varietà di risi è riportata nell'Allegato 2 alle presenti condizioni Generali e speciali di Assicurazione - VARIETA' DI RISO suddivise per Gruppo Varietale.

## PRODOTTI SOIA, GIRASOLE, COLZA

### Art. 66 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche assicurate ed è **esclusivamente riferita al prodotto irriguo.**

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, **decorre dall'emergenza**, intendendosi per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante abbiano raggiunto o superato tale stadio e comunque non prima **delle ore 12 del 1° aprile e cessa con la maturazione di raccolta del prodotto** o anche prima, se il prodotto è stato raccolto **e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 settembre** per le colture di primo raccolto e del **15 ottobre** per le colture di secondo raccolto

#### Art. 67 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'art. 4 – *Quantitativi e valori assicurabili* delle Condizioni Generali di Assicurazione; ove l'assicurato non possa dimostrare la resa media storica assicurata, **detto quantitativo verrà limitato** come riportato nella tabella che segue:

		<b>Primo raccolto Umidità 14%</b>	<b>Secondo raccolto o semina successiva al 20/06, Umidità 14%</b>
<b>AREA</b>	<b>Tipologia di terreno</b>	<b>(x100kg)/ha</b>	<b>(x100kg)/ha</b>
Nord	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	35	30
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	40	35
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	45	40
Centro /Sud	1 – Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	25
	2 – Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	35	30
	3 – Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	35

**N.B. 1** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B. 2** Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.

#### Art. 68 – Operatività della garanzia

In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina e il tipo di coltura (primo o secondo raccolto). **La mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

#### Art. 69 – Garanzia danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 38 – *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci,

- per il prodotto **GIRASOLE**: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto **la morte di oltre il 30% delle piantine tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4.5 piante per mq;**
- per il prodotto **SOIA**: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto **la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar mono stelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.**

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.**

Il 25% della somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.**

In caso di mancata risemina **non si procederà al riconoscimento sopra detto** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

## **PRODOTTO TABACCO**

### **Art. 70 – Prodotto Assicurato**

Il tabacco si assicura **per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco** secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2075/92, nel Regolamento 2848/98 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 71 – Definizione di varietà**

Sul certificato di assicurazione dovranno essere riportate le date di trapianto del prodotto assicurato. **Per singola partita si intendono le produzioni trapiantate nell'arco temporale di 10 giorni.**

### **Art. 72 – Cessazione della Garanzia**

A parziale deroga dell'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* – delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è già stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

Per le varietà a maturazione scalare, la garanzia cessa progressivamente contestualmente alla maturazione o alla raccolta della porzione di prodotto più prossima all'epoca di maturazione.

### **Art. 73 – Determinazione del danno**

La garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 4 foglie basali. Il danno complessivo è valutato **convenzionalmente** in base a:

- n.º di piante morte;
- n.º di piante con apice vegetativo compromesso (grandinate precoci) a cui verranno attribuiti dei coefficienti di danno in rapporto al recupero della pianta colpita;
- al n.º di piante troncate ed alle relative foglie perse;
- alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perse.

In ogni caso i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia **devono rispettare i quantitativi contrattualizzati** con le singole associazioni di produttori, oltre a quelli previsti nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

### **Art. 74 – Numero di foglie utili alla stima del danno**

Per la stima del danno di ciascuna pianta il numero delle foglie utili perse, o da considerarsi tali, **va riportato:**

- per grandini antecedenti alla cimatura al numero di foglie della pianta intera;
- per grandini successive alla cimatura al numero di foglie presenti al momento dell'evento.

### **Art. 75 – Coefficiente adeguamento di danno**

Fermo restando il disposto degli artt. 73 – *Determinazione del danno* e 74 – *Numero di foglie utili alla stima del danno*, **il danno di quantità e qualità valutato secondo le Condizioni Speciali di assicurazione – Prodotto Tabacco – verrà adeguato secondo i seguenti coefficienti:**

Foglie interessate dal danno	Coefficiente di adeguamento
Prime sei foglie utili (*)	0,80
Successive sei foglie	1,00
Rimanenti foglie	1,20

**(\*) Fermo restando che dal conteggio delle foglie utili devono in ogni caso intendersi escluse le cotiledonari e le quattro foglie basali.**

#### Art. 76 – Denunce di danno e garanzia danni precoci

Nelle denunce di danno l'Assicurato è **tenuto a specificare:**

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del verificarsi delle avversità assicurate oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Qualora la coltura **venga danneggiata in modo gravissimo** dagli eventi assicurati (severo evento in una fase di crescita precoce) e qualora l'assicurato **ne faccia precisa richiesta** mediante telegramma o a mezzo e-mail certificata (PEC) alla direzione della Società, quest'ultima potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso da un proprio incaricato. Detto indennizzo, **fino ad un massimo del 20% del valore assicurato per area sinistrata (ettaro o frazione)**, ristora di tutti i costi sostenuti per le operazioni colturali straordinarie eseguite per salvare la coltura assicurata su autorizzazione scritta della Società assicuratrice.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata** per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

#### Art. 77 – Danni da vento forte disgiunto

La garanzia riguarda **esclusivamente i danni** causati dai soli effetti meccanici del vento forte sulla foglia di tabacco e sulle piante che, in conseguenza di detta avversità, abbiano un'inclinazione superiore ai 50° rispetto all'asse verticale.

#### Art. 78 – Danni da Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve

Fermo restando il disposto degli artt. 44 – *Danni anterischio conclamati*, 45 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* e 46 – *Operatività della garanzia* delle Condizioni speciali di assicurazione, il sinistro **va denunciato entro 48 ore dall'evento, pena la decadenza totale o parziale da parte dell'assicurato, al diritto all'indennizzo.**

#### Art. 79 – Spese necessarie al raddrizzamento in caso di vento forte (garanzia MD)

A parziale deroga delle condizioni generali e speciali di Assicurazione la garanzia vento forte viene estesa alle situazioni particolari di piegatura e ginocchiatura delle piante **per danni che abbiano a verificarsi antecedentemente alla fase di cimatura.**

Il danno viene valutato convenzionalmente, a seguito dei costi sostenuti dall'assicurato per l'operazione di raddrizzamento delle piante **nella misura massima di Euro 800,00 (ottocento/00) per ettaro, per anno e per sinistro e per tutti gli eventi verificatisi nel periodo assicurato**, proporzionalmente alla superficie interessata da piante piegate dai danni da vento, a condizione **che si siano attuate tutte le pratiche colturali straordinarie entro 48 ore** dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Ove il danno da inclinazione risultasse disomogeneo e interessasse oltre il 50% della superficie assicurata verrà indennizzato l'importo di Euro 800,00 (ottocento/00) per ettaro. **Nel caso in cui invece il danno interessasse meno del 50% della superficie assicurata, il danno verrà conteggiato in proporzione alla superficie interessata dall'evento.**

Nelle spese di raddrizzamento viene ricompreso anche il danno relativo ad eventuali piante allettate e pertanto non recuperabili.

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia per la presente estensione di garanzia.

**Il danno deve essere comunicato con mezzo probatorio con data certa di trasmissione alla Società entro le 24 ore successive dall'evento.**

Ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - **la mancata osservanza del punto che precede può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o all'eventuale riduzione del premio.**

L'indennizzo per i danni dovuti alle spese necessarie per il raddrizzamento delle piante verrà riconosciuto in maniera convenzionale ed addizionale ad eventuali altri indennizzi, **fermo restando che in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita al lordo della franchigia contrattuale, nonché degli eventuali limiti d'indennizzo e/o scoperti.**

## VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUALITÀ

Per perdita di qualità si intende il minor valore mercantile di un prodotto a causa delle alterazioni morfologiche subite dal frutto/infruttescenza/pianta a seguito di traumi provocati da avversità in garanzia.

I danni di qualità sono dovuti ai traumi che interessano il frutto/infruttescenza e/o la pianta e sono riconducibili a: lesioni, lacerazioni, deformazioni, decolorazione epicarpo, scottature, abrasioni, cinghiature, cracking.

Pertanto, fermo restando le condizioni tutte indicate nella valutazione del danno di quantità le sottostanti tabelle convenzionali sono finalizzate all'ottenimento di un ulteriore **danno medio di qualità, in relazione dell'effettiva ed oggettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione**, che verrà poi applicato al **prodotto residuo** (valore assicurato indennizzabile meno perdita di quantità) per calcolare la mancata resa qualitativa.

### PRODOTTO UVA DA VINO

#### Art. 80 - Danno di qualità: tabella di maggiorazione

A scelta da parte dell'assicurato, con apposita clausola che va riportata sul certificato di assicurazione o codificata in sede di polizza-collettiva, il danno di qualità decorre, per tutte le varietà di UVA:

- **Dalla formazione dell'acino (cod. H80Q, H81Q, H82Q) e comunque non prima delle ore 12.00 del 20 giugno**

Oppure, e in alternativa:

- **Ad invaiatura avvenuta e comunque non prima delle ore 12.00 del 01 agosto (cod. H80, H81, H82)**

Le avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità, in quanto arrecanti lesioni alle bacche, sono di seguito riportate:

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa, il danno di qualità dovuto alla grandine e all'eccesso di pioggia verrà applicato convenzionalmente al prodotto residuo.

Il danno di qualità si ottiene **moltiplicando la percentuale di prodotto residuo per un Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q**.

$$\text{Danno di qualità} = (\text{Percentuale prodotto residuo} \times Q) / 100$$

Il Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q è la risultante del prodotto tra i coefficienti C 1 e C 2:

$$Q = C 1 \times C 2$$

- **Coefficiente C 1:** rapportato alla percentuale media di acini colpiti per grappolo;

Il Coefficiente C 1 è calcolato mediante la **Tabella Convenzionale** sotto riportata ed è direttamente connesso al rapporto tra gli acini colpiti e gli acini totali presenti nel grappolo.

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>												
Percentuale media acini colpiti	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	> 50
Coefficiente C 1	0	2	4	7	10	13	16	19	22	26	30	30

- **Coefficiente C 2:** rapportato al periodo in cui l'avversità si manifesta.

Se le Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità si verificano:

- entro i 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 1 (uno)
- prima dei 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 0,8 (zero/8)

Qualora gli eventi si manifestino in entrambi i periodi si utilizzerà un coefficiente interpolato fra 0,8 ed 1.

Limitatamente all'evento **eccesso di pioggia**, sono compresi in garanzia **esclusivamente** i danni di qualità dovuti all'insorgenza di marciume acido, **quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

#### **Esempio di liquidazione: calcolo del danno di qualità e del danno totale**

Perdita resa:	15%		
Percentuale media acini colpiti per grappolo:	20%	= Coeff. C 1	10
Data avversità:	40 giorni dalla raccolta	= Coeff. C 2	0,8

Perdita resa	Residuo	Acini colpiti	C 1	C 2	Q	Perdita Qualità	Perdita Totale
15%	85%	20%	10%	0,8	8%	6,8%	21,8%

**I conteggi di cui sopra sono relativi all'UVA DA VINO DOC e/o IGT. Nel caso in cui il prodotto assicurato sia UVA DA VINO COMUNE, le percentuali determinate secondo le modalità suddette devono intendersi ridotte del 20%.**

#### **PRODOTTO FRUTTA (Actinidia, Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine, Cachi)**

##### **Art. 81 - Danno di qualità: tabelle convenzionali**

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

La perdita di qualità viene calcolata moltiplicando **il prodotto residuo per il coefficiente di qualità medio ottenuto con l'utilizzo delle sottostanti tabelle convenzionali**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Nettare, Pesche, Susine, Mele e Pere, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo del frutto.

## ACTINIDIA

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B (*)</b>
<b>TABELLA</b>		
Frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1 cmq	0	0
Qualche lesione lieve; singola lesione media; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 6 cmq	35	35
Deformazione lieve, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, singola lesione notevole; necrosi interessanti l'epicarpo > a 6 cmq	50	65
Deformazione media, più lesioni medie, lesioni lievi non riparate	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

**(\*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.**

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e determina un'accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato con riferimento alla fase fenologica in cui si è verificato e valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

**Tabella calcolo coefficiente di danno per perdita superficie fogliare:**

EPOCA SINISTRO	% PERDITA DI SUPERFICIE FOGLIARE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
<b>DECADI</b>	<b>COEFFICIENTE DI DANNO</b>								
3°MAGGIO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
1°GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

**DRUPACEE: Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1cmq	0	0
Più lesioni minime; qualche lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 8 cmq	40	55
Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

**(\*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.**

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**POMACEE: MELE**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
Grandine	Vento forte	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno	
	A	B (*)
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 comunque, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; decolorazione epicarpo fino a 4 comunque	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	40	55
Deformazioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ondulato notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 comunque	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

**(\*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili.**

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**POMACEE: PERE**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B (*)</b>
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 comunque, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve; lieve alterazione dell'epicarpo	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	50	65
Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 comunque interessanti il mesocarpo	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

**(\*) La tabella convenzionale tipo B può essere opzionata solo in presenza di copertura assicurativa con le sole avversità di frequenza così come previste dalla definizione delle avversità assicurabili. Ove la copertura assicurativa preveda le avversità catastrofali, sarà opzionabile la sola tabella di liquidazione A.**

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**ALTRE SPECIE:** Cachi

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% <b>Danno</b>
Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	70
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTO POMODORO**

Art. 82 - Danno di qualità: tabelle convenzionali

**POMODORI DA PELATI E POMODORI DA CONCENTRATI (ed altre trasformazioni conserviere)**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>Pelato</b>	<b>Concentrato</b>
Bacche illese; segni di percossa; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca compresa fra 1/10 e 1/4 della superficie	20	15
Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca compresa fra 1/4 ed 2/3 della superficie	40	30
Lesioni medie; deformazioni medie al mesocarpo	65	55
Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

## POMODORI E POMODORINI DA CONSUMO FRESCO

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	15
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	30
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	60
Lesioni leggere e medie; deformazioni leggere e medie al mesocarpo	75
Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate	90

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

## POMODORINI PER ALTRE TRASFORMAZIONI

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
Grandine	Eccesso di pioggia

Tabella CONVENZIONALE	% Danno
Bacche illese; segni di percossa	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	15
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	30
Lesioni medie e deformazioni medie	55
Lesioni profonde e gravi	70

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

## PRODOTTO TABACCO

### Art. 83 - Maggiorazione danno di qualità, garanzia (MD)

Fermo restando quanto precisato all'art. 77 - *Determinazione del danno*, per foglie perse sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore all'85%

Art. 84 – Maggiorazione di danno – Varietà Kentucky

**Il tabacco varietà Kentucky può essere assunto solo su specifica autorizzazione Direzionale.**

Per la varietà Kentucky in deroga a quanto previsto dall'art. 73 – *Determinazione del danno* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 6 foglie basali.

Fermo il disposto dell'art. 70 – *Prodotto Assicurato* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la valutazione del danno complessivo è **convenzionalmente** effettuata considerando uguali le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta la foglia con più del 85 % di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

**Limitatamente alle sole quattro foglie** al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, **convenzionalmente** valutato secondo le norme di cui al sopra indicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

# ALLEGATO 1

## CATEGORIE DI PRODOTTI ASSICURABILI

<b>CEREALI</b> AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO DURO (SEME) FRUMENTO TENERO FRUMENTO TENERO (SEME) FRUMENTO TENERO BIOMASSA FRUMENTO TENERO INSILAGGIO MAIS DA BIOMASSA MIGLIO ORZO ORZO (SEME) ORZO DA BIOMASSA SEGALE SEGALE SEME TRITICALE TRITICALE DA BIOMASSA TRITICALE DA SEME	<b>FRUTTA</b> ACTINIDIA ALBICOCCHIE ALBICOCCHIE PRECOCI CACHI CILIEGIE FICHI MANDORLE MELE (POMACEE) MELOGRANO NETTARINE NETTARINE PRECOCI NOCCIOLE NOCI PERE (POMACEE) PERE PRECOCI (POMACEE) PESCHE PESCHE PRECOCI SUSINE SUSINE PRECOCI	<b>PRODOTTI SPECIALI</b> AGLIO BASILICO BIETA FOGLIE BIETOLA DA COSTA BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE BROCCOLETTO DI RAPA BROCCOLO CAROTA RADICE CAVOLFIORI PIANTA CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA PIANTA CECI CETRIOLI CIPOLLA - CIPOLLINE (BULBI) COLZA (PIANTA) ERBA MEDICA FORAGGIO ERBAI DA BIOMASSA FAGIOLI DA INDUSTRIA FAGIOLI FRESCHI FAGIOLI SECCHI FAGIOLI SECCHI NANI FAGIOLINI FAGIOLINI DA INDUSTRIA FAVE FAVINO FINOCCHIO PIANTA GIRASOLE LENTICCHIE LINO LOIETTO MELANZANE PATATE PEPPERONI PISELLI FRESCHI PISELLI SECCHI PISELLO PROTEICO PORRO (PIANTA) RAPA CIME SCALOGNO SEDANO PIANTA SPINACIO (PIANTA) ZUCCHE ZUCCHINE	<b>COLTURE DA SEME</b> ANETO DA SEME BASILICO SEME BIETOLA DA FORAGGIO SEME BIETOLA DA ZUCCHERO SEME BIETOLA ROSSA SEME BUNCHING ONION SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE BROCCOLO SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLO SEME CAVOLO VERZA SEME CAVOLO CAPPUCCIO SEME CETRIOLO SEME CICORIA DA SEME CIPOLLA SEME COLZA (SEME) CORIANDOLO SEME ERBA MEDICA SEME FAVINO DA SEME FINOCCHIO SEME GIRASOLE (SEME) INSALATA SEME LATTUGA (SEME) LOIETTO DA SEME PISELLI DA SEME PORRO SEME PREZZEMOLO SEME RADICCHIO SEME RAPE SEME RAVANELLO SEME RUCOLA SEME SEDANO SEME SOIA DA SEME SPINACIO SEME TRIFOGLIO SEME ZUCCHINE DA SEME
<b>MAIS</b> GRANOSARACENO MAIS MAIS DA BIOMASSA MAIS DA GRANELLA MAIS DOLCE MAIS INSILAGGIO SORGO SORGO DA BIOMASSA SORGO DA INSILAGGIO	<b>PICCOLI FRUTTI</b> FRAGOLE - FRAGOLONI MIRTILLI MORE RIBES		
	<b>PIANTE E TALEE</b> ASTONI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO		
<b>UVA</b> UVA DA VINO (IGT) UVA DA VINO (DOC) UVA DA VINO (COMUNE) UVA DA TAVOLA	<b>VIVAI DI VITE</b> BARBATELLE DI VITE TALEE DI VITE MADRI NESTI DI VITE		
	<b>INSALATE</b> INSALATA PIANTA LATTUGA RADICCHIO		
<b>RISO</b> RISO RISO INDICA			<b>OLEAGINOSE</b> SOIA
<b>OLIVE</b> OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA	<b>POMODORO</b> POMODORINO ALTRE LAVORAZ. POMODORO CONCENTRATO POMODORO PELATO POMODORO TAVOLA		<b>COCOMERI E MELONI</b> COCOMERI MELONI

Per l'assunzione di eventuali **prodotti non riportati nella tabella** dovrà essere fatta **preventiva richiesta alla Direzione e si dovrà attendere benestare scritto con l'indicazione delle Condizioni di polizza applicate.**

## ALLEGATO 2

### VARIETA' DI RISO suddivise per Gruppo Varietale

Gruppo Varietale	Denominazione Varietà	
<b>GRUPPO TONDO - JAPONICA</b>	Cerere	Centauro
	Omega CL	Selenio
	Sole CL	Sfera
	Terra CL	
<b>GRUPPO MEDIO - JAPONICA</b>	Crono	
<b>GRUPPO COLORATI</b>	Eclisse	Ermes
	Kolorado	Nerone
	Venere	
<b>LUNGO A - JAPONICA</b>	Augusto	Dardo
	Gloria	Leonardo
	Luna CL	Nemesi CL
	Onice	Opale
	Ronaldo	Unico
<b>GRUPPO FINI - SUPERFINI - JAPONICA</b>	Arborio	Baldo
	Barone CL	Cammeo
	Caravaggio	Carnaroli
	CL 388	Fedra
	Generale	Keope
	Leonidas CL	Roma
	S. Andrea	Telemaco
	Ulisse	Vialone Nano
	Volano	
<b>LUNGHI B - INDICA</b>	Artemide	CL 26
	CL 28	CRLB 1
	Ecco 975 FP Ibrido	Elettra
	Gladio	Inov CL Ibrido
	Mare CL	Oceano
	PVL 024	PVL 136 - IT
	Sagittario	

Per caratteristiche agronomiche proprie, **gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA devono essere indicate separatamente.**

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

# ALLEGATO 3

## EPOCHE DI GERMOGLIAMENTO E MATURAZIONE PER I PRINCIPALI VITIGNI

Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione	Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione
Aglianico	P	T	Grecanico	T	MT
Albana	T	M	Lambrusco	M	MT
Ancellotta	MP	MT	Merlot	M	M
Ansonica	MP	MP	Montepulciano	T	T
Barbera	MP	M	Moscato	M	MP
Bombino	T	T	Nebbiolo	P	T
Cabernet	T	M	Negroamaro	M	M
Calabrese	MP	M	Passerina	MT	T
Cannonau	MT	M	Pecorino	M	P
Cataratto	M	M	Pinot Bianco	MP	MP
Chardonnay	P	P	Pinot Grigio	MP	P
Ciliegiolo	M	P	Pinot Nero	MP	P
Corvina	T	MT	Primitivo	MP	P
Corvinone	T	MT	Prosecco	P	T
Croatina	MT	MT	Rondinella	M	MT
Dolcetto	MP	MP	Sangiovese	M	M
Falanghina	P	MT	Sauvignon	MP	M
Fiano	MP	M	Syrah	MT	M
Friulano	T	M	Trebbiano R	M	M
Garganega	MT	MT	Trebbiano T	T	T

LEGENDA				
P	MP	M	MT	T
Precoce	Medio Precoce	Media	Medio Tardiva	Tardiva